




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Pronunce relative al contenzioso Stato - Regione siciliana

dal 2010 al 2015

Servizio Studi

XVII Legislatura

Aprile 2020

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Documentarista Maria Piera Cangelosi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 – fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier di documentazione contiene materiale di approfondimento concernente il contenzioso di costituzionalità tra lo Stato e la Regione siciliana nel periodo che va dal 2010 al 2015.

In particolare, si è ritenuto di raccogliere, per il lasso di tempo interessato, i dati principali relativi alle pronunce della Corte Costituzionale aventi ad oggetto disposizioni legislative regionali ovvero emesse in sede di conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana. Per ragioni di completezza sono state ricomprese anche le pronunce aventi ad oggetto leggi o atti aventi forza di legge statali nel caso in cui essi fossero stati impugnati dalla Regione siciliana.

Il lavoro, quindi, fornisce un'ampia panoramica dei contenuti della giurisprudenza costituzionale formatasi in quegli anni con riferimento alle norme regionali e, più in generale, di quella riguardante i rapporti tra lo Stato e la Regione. Lo sforzo è stato quello di elaborare dei prospetti utili a chi volesse indagare sul contenzioso costituzionale tra lo Stato e la Regione, attraverso i principali elementi dei provvedimenti in oggetto ed in particolare i seguenti: tipologia del giudizio, materia, oggetto, norme impugnate, ricorrente e resistente, norme violate, dispositivo o esito del giudizio, atti decisi.

I giudizi relativi alle pronunce in questione appartengono a varie tipologie, dai giudizi in via principale sulle delibere legislative della Regione, a quelli in via incidentale ed ancora a quelli sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regione nonché in ultimo a quelli avanzati dalla Regione avverso leggi statali.

In ordine ai giudizi in via principale avverso disposizioni legislative regionali va ricordato che fino al 2014 vigeva il controllo preventivo di

legittimità sulle delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana che veniva esercitato ad opera del Commissario dello Stato per la Regione ai sensi delle previsioni dello Statuto. Tale tipologia di controllo era stata confermata anche a seguito della riforma del titolo V di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha abolito il controllo preventivo sulle norme regionali prevedendo per le Regioni a statuto ordinario nel nuovo testo dell'articolo 127 della Costituzione una forma di controllo successivo su tali leggi, forma di controllo estesa alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per la Sicilia, in virtù della cosiddetta "clausola di maggior favore" di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui, come è noto, le Regioni differenziate, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, possono avvalersi delle eventuali forme di autonomia più ampia attribuite alle Regioni ordinarie dalla riforma. Si vedano in proposito le ordinanze della Corte costituzionale nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002.

In Sicilia invece tale conclusione non venne inizialmente confermata. In proposito si rileva che, appena varata la riforma costituzionale del 2001, l'Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione (ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto in attesa di una revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.

Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), affrontando la questione, e mettendo a confronto la disciplina prevista dall'art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema definito "eccentrico" dalla stessa Consulta) affermò che tale confronto appariva

precluso, trattandosi di due sistemi sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, e riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo preventivo ad opera del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale.

Ciò comportò il perdurare anche della prassi consolidata in forza della quale le delibere impugnate, a seguito di approvazione di apposito ordine del giorno dell'Assemblea regionale, venivano promulgate parzialmente con l'omissione delle parti sottoposte a censura, che determinava l'estinzione del giudizio, a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della Corte. La prassi in questione è stata costantemente seguita a partire dai primi anni '80, ed ha comportato la conseguenza nella gran parte dei casi (fatta eccezione per i casi in cui la Regione ha resistito o ha riproposto le norme impugnate) di impedire il formarsi del giudicato (per queste ragioni in dottrina si parlò del Commissario dello Stato come di un "legislatore in negativo").

Nel novembre 2014, invece, la Corte modificò il proprio orientamento: con la sentenza n. 255/2014 viene sancita la fine del controllo preventivo di legittimità delle leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana, che da quella data entrano immediatamente in vigore e sono sottoposte entro 60 giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione a un controllo di tipo successivo sulla loro legittimità costituzionale ad opera del Governo nazionale.

I pronunciamenti della Corte costituzionale che hanno portato all'attuale procedura di controllo sulla legittimità delle leggi siciliane sono oggetto del presente volume. Sono entrambi del 2014 ed in particolare si tratta dell'ordinanza n. 114 e della sentenza n. 255.

Riteniamo opportuno, per completezza di esposizione, descrivere brevemente i passaggi della questione esaminata.

Con l'ordinanza n. 114 del 2014, del 5 maggio 2014, la Corte, sospendeva il giudizio sul caso specifico (una delibera legislativa impugnata dal Commissario dello Stato) e non procedeva, come prassi, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In quel caso la Corte aveva sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», con ciò ponendo in dubbio la legittimità stessa del controllo preventivo sulle delibere legislative regionali esercitato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e, quindi, la sopravvivenza di tale sistema nell'ordinamento regionale. La Corte con la successiva sentenza n. 255 in precedenza richiamata si orientava nel senso dell'estensione per la Sicilia del controllo di cui all'articolo 127 della Costituzione con una decisione fortemente innovativa rispetto al passato.

Tale nuovo orientamento sta negli ultimi anni determinando il formarsi di giurisprudenza costituzionale relativa in modo specifico agli ambiti di competenza legislativa della Regione siciliana. Tuttavia, considerato che il presente lavoro si ferma alle decisioni del 2015, si rinvia al dossier relativo al contenzioso tra Stato e Regione dal 2016 al 2020 per una più ampia disamina di tale giurisprudenza.

Il presente volume è provvisto di un indice per materia che consente di individuare con agevolezza le pronunce di interesse, a seconda degli ambiti materiali di competenza e di un indice cronologico che elenca tutte le sentenze ed ordinanze con sequenza temporale progressiva raccolte nel presente dossier.

Inoltre sono stati predisposti anche i collegamenti ipertestuali al fine di consentire all'utente che lo consulti attraverso gli strumenti informatici anche la ricerca e il facile reperimento della documentazione di interesse mediante l'uso della tecnologia digitale.

Tra i dati riportati si segnalano in modo particolare i riferimenti ai parametri costituzionali che si ritengono violati da parte dei ricorrenti e che consentono di individuare sulla base di quali norme costituzionali e statutarie sia stato avanzato il contenzioso e di conseguenza, analizzando il contenuto delle sentenze, permettono di ricostruire lo spazio riservato o comunque ammesso dalla Corte costituzionale per l'esercizio della potestà legislativa della Regione siciliana ed i limiti imposti alla medesima potestà.

**INDICE DELLE PRONUNCE
PER MATERIA**

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	15
ORDINANZA N. 212 DELL'11/06/2010	15
ORDINANZA N. 137 DEL 31/05/2012.....	15
AMBIENTE	17
ORDINANZA N. 308 DEL 19/12/2012.....	17
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	18
ORDINANZA N. 226 DEL 21/07/2011	18
ORDINANZA N. 12 DEL 20/01/2012.....	19
ORDINANZA N. 27 DEL 16/02/2012.....	19
ORDINANZA N. 305 DEL 19/12/2012.....	20
ORDINANZA N. 30 DEL 26/02/2013.....	20
APPALTI PUBBLICI	20
ORDINANZA N. 57 DEL 18/02/2011	20
ORDINANZA N. 11 DEL 20/01/2012.....	21
BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA	22
ORDINANZA N. 161 DEL 06/05/2010;.....	22
ORDINANZA N. 175 DEL 20/05/2010.....	22
ORDINANZA N. 2 DEL 05/01/2011	23
ORDINANZA N. 76 DEL 03/03/2011	23
ORDINANZA N. 315 DEL 23/11/2011	24
ORDINANZA N. 28 DEL 16/02/2012.....	24
ORDINANZA N. 157 DEL 21/06/2012.....	25
ORDINANZA N. 228 DEL 11/10/2012.....	26
SENTENZA N. 246 DEL 09/11/2012	29
SENTENZA N. 265 DEL 28/11/2012	30
SENTENZA N. 311 DEL 20/12/2012	30
ORDINANZA N. 53 DEL 28/03/2013.....	31
SENTENZA N. 219 DEL 19/07/2013	31
SENTENZA N. 229 DEL 23 LUGLIO 2013.....	32
SENTENZA N. 71 DEL 02/04/2014	33
ORDINANZA N. 257 DEL 13/11/2014.....	34
SENTENZA N. 19 DEL 26/02/2015	35
SENTENZA N. 46 DEL 25/03/2015	37
SENTENZA N. 65 DEL 17/04/2015	38
SENTENZA N. 67 DEL 15/05/2015	38
SENTENZA N. 77 DEL 13/05/2015	39
SENTENZA N. 82 DEL 15/05/2015	41
SENTENZA N. 89 DEL 26/05/2015	43
ORDINANZA N. 111 DEL 15/06/2015.....	43
ORDINANZA N. 123 DEL 25/06/2015.....	44

SENTENZA N. 155 DEL 15/07/2015	45
SENTENZA N. 156 DEL 15/07/2015	47
ORDINANZA N. 166 DEL 15/07/2015	47
ORDINANZA N. 177 DEL 16/07/2015	49
SENTENZA N. 176 DEL 16/07/2015	50
ORDINANZA N. 177 DEL 16/07/2015	50
ORDINANZA N. 204 DEL 15/10/2015	50
SENTENZA N. 238 DEL 19/11/2015	52
SENTENZA N. 239 DEL 19/11/2015	53
SENTENZA N. 246 DEL 03/12/2015	54
SENTENZA N. 249 DEL 03/12/2015	55
SENTENZA N. 252 DEL 03/12/2015	56
SENTENZA N. 254 DEL 03/12/2015	57
SENTENZA N. 263 DEL 03/12/2015	58
COMMERCIO	59
SENTENZA N. 299 DEL 19/12/2012	59
COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE.....	60
ORDINANZA N. 158 DEL 06/05/2010;.....	60
DEMANIO E PATRIMONIO	60
SENTENZA N. 360 DEL 13 DICEMBRE 2010	60
ORDINANZA N. 251 DEL 27/07/2011	61
ORDINANZA N. 195 DEL 17 LUGLIO 2012	61
SENTENZA N. 234 DEL 19 OTTOBRE 2012	62
ELEZIONI	63
SENTENZA N. 143 DEL 23 APRILE 2010.....	63
SENTENZA N. 277 DEL 17 OTTOBRE 2011	63
ORDINANZA N. 291 DEL 18 OTTOBRE 2011	64
SENTENZA N. 294 DEL 7 NOVEMBRE 2011	64
SENTENZA N. 67 DEL 23 MARZO 2012.....	65
SENTENZA N. 109 DEL 29/05/2013	65
ORDINANZA N. 163 DEL 15/07/2015.....	65
ENERGIA	66
SENTENZA N. 80 DEL 3 MAGGIO 2013	66
GOVERNO DEL TERRITORIO.....	67
SENTENZA N. 121 DEL 26 MARZO 2010.....	67
IMPIEGO PUBBLICO	67
ORDINANZA N. 155 DEL 29/04/2010;.....	67
ORDINANZA N. 183 DEL 20/05/2010.....	68
ORDINANZA N. 166 DEL 12/05/2011	68
ORDINANZA N. 316 DEL 23/11/2011	69
ORDINANZA N. 145 DEL 06/06/2012.....	70
ORDINANZA N. 84 DEL 09/05/2013.....	70
ORDINANZA N. 114 DEL 07/05/2014.....	71

ORDINANZA N. 146 DEL 28/05/2014.....	71
ORDINANZA N. 160 DEL 15/07/2015.....	72
IMPOSTE E TASSE.....	72
SENTENZA N. 42 DEL 15/03/2013	72
SENTENZA N. 144 DEL 09/05/2013	73
ORDINANZA N. 43 DEL 10/03/2014.....	73
SENTENZA N. 145 DEL 28/05/2014	73
SENTENZA N. 207 DEL 16/07/2014	74
SENTENZA N. 131 DEL 07/07/2015	75
SENTENZA N. 273 DEL 22/12/2015	76
IMPROCEDIBILI	77
ORDINANZA N. 105 DEL 05/06/2015.....	77
ORDINANZA N. 265 DEL 17/12/2015.....	77
ISTRUZIONE	77
SENTENZA N. 147 DEL 4 GIUGNO 2012.....	78
LAVORI PUBBLICI	78
SENTENZA N. 90 DEL 9 MARZO 2011	79
SENTENZA N. 33 DEL 12/03/2015	79
LAVORO.....	79
SENTENZA N. 206 DEL 22/10/2015	80
ORDINAMENTO CIVILE.....	80
ORDINANZA N. 218 DEL 21 LUGLIO 2011	80
PUBBLICO IMPIEGO	80
SENTENZA N. 156 DEL 20 APRILE 2011	81
SENTENZA N. 106 DEL 29 MAGGIO 2013	81
SENTENZA N. 265 DEL 13 NOVEMBRE 2013	81
SANITÀ	82
SENTENZA N. 51 DEL 28/03/2013	82
SENTENZA N. 125 DEL 01/07/2015	83
ORDINANZA N. 167 DEL 16/07/2015.....	84
SICUREZZA PUBBLICA.....	86
ORDINANZA N. 132 DEL 4 APRILE 2011	86
STATUTO	86
SENTENZA N. 319 DEL 21 NOVEMBRE 2011	86
SENTENZA N. 255 DEL 13/11/2014	87
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	87
ORDINANZA N. 74 DEL 26/02/2010.....	87
TRIBUTI.....	88
SENTENZA N. 115 DEL 25-03-2010.....	88

SENTENZA N. 116 DEL 25-03-2010.....	89
SENTENZA N. 201 DELL'11 GIUGNO 2010	89
SENTENZA N. 342 DEL 26 NOVEMBRE 2010	90
SENTENZA N. 369 DEL 22 DICEMBRE 2010	91
SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2011	93
SENTENZA N. 64 DEL 21 MARZO 2012.....	93
SENTENZA N. 71 DEL 28 MARZO 2012.....	94
SENTENZA N. 135 DEL 21 MAGGIO 2012	95
SENTENZA N. 143 DEL 23 MAGGIO 2012	95
SENTENZA N. 178 DEL 2 LUGLIO 2012.....	96
SENTENZA N. 184 DEL 4 LUGLIO 2012.....	97
SENTENZA N. 241 DEL 31 OTTOBRE 2012	97
SENTENZA N. 97 DEL 23 MAGGIO 2013	99
TUTELA DELL'AMBIENTE	99
SENTENZA N. 67 DEL 26 FEBBRAIO 2010	99
TUTELA DELLA CONCORRENZA	100
ORDINANZA N. 307 DEL 28 OTTOBRE 2010.....	100
TUTELA DEL PAESAGGIO	101
SENTENZA N. 212 DEL 18/07/2014	101

INDICE DELLE PRONUNCE
CRONOLOGICO

ORDINANZA N. 74 DEL 26/02/2010.....	87
SENTENZA N. 67 DEL 26 FEBBRAIO 2010	99
SENTENZA N. 115 DEL 25-03-2010.....	88
SENTENZA N. 116 DEL 25-03-2010.....	89
SENTENZA N. 121 DEL 26 MARZO 2010.....	67
SENTENZA N. 143 DEL 23 APRILE 2010.....	63
ORDINANZA N. 155 DEL 29/04/2010;.....	67
ORDINANZA N. 161 DEL 06/05/2010;.....	22
ORDINANZA N. 158 DEL 06/05/2010;.....	60
ORDINANZA N. 175 DEL 20/05/2010.....	22
ORDINANZA N. 183 DEL 20/05/2010.....	68
ORDINANZA N. 212 DELL'11/06/2010	15
SENTENZA N. 201 DELL'11 GIUGNO 2010	89
ORDINANZA N. 307 DEL 28 OTTOBRE 2010.....	100
SENTENZA N. 342 DEL 26 NOVEMBRE 2010	90
SENTENZA N. 360 DEL 13 DICEMBRE 2010	60
SENTENZA N. 369 DEL 22 DICEMBRE 2010	91
ORDINANZA N. 2 DEL 05/01/2011	23
ORDINANZA N. 57 DEL 18/02/2011	20
ORDINANZA N. 76 DEL 03/03/2011	23
SENTENZA N. 90 DEL 9 MARZO 2011	79
ORDINANZA N. 132 DEL 4 APRILE 2011	86
SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2011	93
SENTENZA N. 156 DEL 20 APRILE 2011	81
ORDINANZA N. 166 DEL 12/05/2011	68
ORDINANZA N. 226 DEL 21/07/2011	18
ORDINANZA N. 218 DEL 21 LUGLIO 2011	80
ORDINANZA N. 251 DEL 27/07/2011	61
SENTENZA N. 277 DEL 17 OTTOBRE 2011	63
ORDINANZA N. 291 DEL 18 OTTOBRE 2011	64
SENTENZA N. 294 DEL 7 NOVEMBRE 2011	64
SENTENZA N. 319 DEL 21 NOVEMBRE 2011	86
ORDINANZA N. 315 DEL 23/11/2011	24
ORDINANZA N. 316 DEL 23/11/2011	69
ORDINANZA N. 12 DEL 20/01/2012.....	19
ORDINANZA N. 11 DEL 20/01/2012.....	21
ORDINANZA N. 27 DEL 16/02/2012.....	19
ORDINANZA N. 28 DEL 16/02/2012.....	24
SENTENZA N. 64 DEL 21 MARZO 2012.....	93
SENTENZA N. 67 DEL 23 MARZO 2012.....	65
SENTENZA N. 71 DEL 28 MARZO 2012.....	94
SENTENZA N. 135 DEL 21 MAGGIO 2012	95
SENTENZA N. 143 DEL 23 MAGGIO 2012	95

ORDINANZA N. 137 DEL 31/05/2012.....	15
SENTENZA N. 147 DEL 4 GIUGNO 2012.....	78
ORDINANZA N. 145 DEL 06/06/2012.....	70
ORDINANZA N. 157 DEL 21/06/2012.....	25
SENTENZA N. 178 DEL 2 LUGLIO 2012.....	96
SENTENZA N. 184 DEL 4 LUGLIO 2012.....	97
ORDINANZA N. 195 DEL 17 LUGLIO 2012.....	61
ORDINANZA N. 228 DEL 11/10/2012.....	26
SENTENZA N. 234 DEL 19 OTTOBRE 2012.....	62
SENTENZA N. 241 DEL 31 OTTOBRE 2012.....	97
SENTENZA N. 246 DEL 09/11/2012.....	29
SENTENZA N. 265 DEL 28/11/2012.....	30
ORDINANZA N. 308 DEL 19/12/2012.....	17
ORDINANZA N. 305 DEL 19/12/2012.....	20
SENTENZA N. 299 DEL 19/12/2012.....	59
SENTENZA N. 311 DEL 20/12/2012.....	30
ORDINANZA N. 30 DEL 26/02/2013.....	20
SENTENZA N. 42 DEL 15/03/2013.....	72
ORDINANZA N. 53 DEL 28/03/2013.....	31
SENTENZA N. 51 DEL 28/03/2013.....	82
SENTENZA N. 80 DEL 3 MAGGIO 2013.....	66
ORDINANZA N. 84 DEL 09/05/2013.....	70
SENTENZA N. 144 DEL 09/05/2013.....	73
SENTENZA N. 97 DEL 23 MAGGIO 2013.....	99
SENTENZA N. 109 DEL 29/05/2013.....	65
SENTENZA N. 106 DEL 29 MAGGIO 2013.....	81
SENTENZA N. 219 DEL 19/07/2013.....	31
SENTENZA N. 229 DEL 23 LUGLIO 2013.....	32
SENTENZA N. 265 DEL 13 NOVEMBRE 2013.....	81
ORDINANZA N. 43 DEL 10/03/2014.....	73
SENTENZA N. 71 DEL 02/04/2014.....	33
ORDINANZA N. 114 DEL 07/05/2014.....	71
ORDINANZA N. 146 DEL 28/05/2014.....	71
SENTENZA N. 145 DEL 28/05/2014.....	73
SENTENZA N. 207 DEL 16/07/2014.....	74
SENTENZA N. 212 DEL 18/07/2014.....	101
ORDINANZA N. 257 DEL 13/11/2014.....	34
SENTENZA N. 255 DEL 13/11/2014.....	87
SENTENZA N. 19 DEL 26/02/2015.....	35
SENTENZA N. 33 DEL 12/03/2015.....	79
SENTENZA N. 46 DEL 25/03/2015.....	37
SENTENZA N. 65 DEL 17/04/2015.....	38
SENTENZA N. 77 DEL 13/05/2015.....	39
SENTENZA N. 67 DEL 15/05/2015.....	38
SENTENZA N. 82 DEL 15/05/2015.....	41
SENTENZA N. 89 DEL 26/05/2015.....	43
ORDINANZA N. 105 DEL 05/06/2015.....	77
ORDINANZA N. 111 DEL 15/06/2015.....	43

ORDINANZA N. 123 DEL 25/06/2015.....	44
SENTENZA N. 125 DEL 01/07/2015.....	83
SENTENZA N. 131 DEL 07/07/2015.....	75
SENTENZA N. 155 DEL 15/07/2015.....	45
SENTENZA N. 156 DEL 15/07/2015.....	47
ORDINANZA N. 166 DEL 15/07/2015.....	47
ORDINANZA N. 163 DEL 15/07/2015.....	65
ORDINANZA N. 160 DEL 15/07/2015.....	72
ORDINANZA N. 177 DEL 16/07/2015.....	49
SENTENZA N. 176 DEL 16/07/2015.....	50
ORDINANZA N. 177 DEL 16/07/2015.....	50
ORDINANZA N. 167 DEL 16/07/2015.....	84
ORDINANZA N. 204 DEL 15/10/2015.....	50
SENTENZA N. 206 DEL 22/10/2015.....	80
SENTENZA N. 238 DEL 19/11/2015.....	52
SENTENZA N. 239 DEL 19/11/2015.....	53
SENTENZA N. 246 DEL 03/12/2015.....	54
SENTENZA N. 249 DEL 03/12/2015.....	55
SENTENZA N. 252 DEL 03/12/2015.....	56
SENTENZA N. 254 DEL 03/12/2015.....	57
SENTENZA N. 263 DEL 03/12/2015.....	58
ORDINANZA N. 265 DEL 17/12/2015.....	77
SENTENZA N. 273 DEL 22/12/2015.....	76

Agricoltura e zootecnia

Ordinanza n. 212 dell'11/06/2010

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Agricoltura e zootecnia
Oggetto:	Disciplina dell'agriturismo - Prevista attuazione attraverso un decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari anziché con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale, come da norme statutarie.
Norme impugnate:	Artt. 2, c. 2°, 4, c. 1° ultimo periodo, 2° e 5°, 5, c. 1°, 2°, 8° e 10°, 6, c. 2°, 8, 10, c. 2° e 3°, 13, c. 1° e 14, c. 1° ultimo periodo, della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 11/02/2010 (disegno di legge n. 337)
Norme violate:	Artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia", pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 27/2010

Ordinanza n. 137 del 31/05/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Agricoltura
Oggetto:	Imprese viticole siciliane, le quali abbiano aderito nella vendemmia dell'anno 2011 alla misura della vendemmia verde, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento - Concessione di un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde - Previsione che all'onere di tale previsione si provveda con le riduzioni di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 2005 - Denunciata inidonea e non puntuale copertura finanziaria, riferendosi la riduzione di spese ad un esercizio ormai chiuso; Istituzione di un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole - Affidamento della gestione del fondo anche all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione - Denunciata violazione delle disposizioni del codice degli appalti, nonché del Trattato dell'Unione Europea, data la riconducibilità del servizio di gestione del fondo di garanzia alla categoria generale dei servizi bancari e finanziari per i quali è preclusa la possibilità di fare ricorso ad affidamenti diretti con convenzioni; Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole e alimentari - Denunciato ampliamento della platea dei

destinatari della disposizione di sostegno alle cooperative agricole di cui all'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1994 già valutata dal Consiglio dell'Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato comune; Servizio di meccanizzazione agricola gestito dall'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) - Prevista non applicazione per il triennio 2011/2013 della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1998 sulla riorganizzazione del servizio; Agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria - Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 2 del 2002, volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro e ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli - Denunciata mancata quantificazione delle minori entrate per il biennio 2012-2013 - Mancata indicazione delle risorse con cui farvi fronte; Personale dei consorzi agrari - Personale in servizio alla data del 31 dicembre 2009, cessati dallo stesso in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività - Applicabilità della legge regionale n. 21 del 2002 sul trasferimento di tale personale, sino all'età pensionabile, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS Spa - Denunciata mancata quantificazione dell'onere relativo e omessa indicazione delle risorse con cui dare copertura alla nuova maggiore spesa di durata, peraltro, non determinata; Norme in materia di disciplina del "debbio" - Prevista possibilità della bruciatura nella regione di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo nell'ambito dell'azienda in cui si producono - Denunciato contrasto con il decreto legislativo n. 205 del 2010, art. 13, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE); Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia - Attribuzione all'Istituto della competenza a curare ed assicurare i libri genealogici e i registri anagrafici delle razze allevati nella regione - Denunciato contrasto con l'art. 3 della legge n. 30 del 1991, norma fondamentale di riforma economico sociale, che, in attuazione di direttive comunitarie, ha disposto che tale competenza spetti alle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razze, dotati di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste; Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Agenzia per il Mediterraneo - Prevista utilizzazione per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia di somme trasferite dallo Stato - Denunciata omessa indicazione di altra modalità di copertura degli oneri; Modifica di norme in materia di integrazione regionale di fondi rischi per i consorzi fidi - Prevista integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2005; Sanità - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni per il contrasto all'obesità giovanile - Prevista autorizzazione della somministrazione nelle scuole della Regione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane - Divieto nei distributori automatici della somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia - Denunciata lesione della libera circolazione delle merci - Contrasto con il Trattato dell'Unione europea; Esecuzione forzata - Norme della Regione Siciliana - Norme in

	<p>materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica – Somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi, competenze e oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo e ai consorzi di bonifica – Assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali) del d.lgs. n. 267 del 2000 – Denunciata sostanziale impignorabilità di tali contributi da parte dei creditori dei suddetti enti, con sottoposizione delle somme in questione alla disciplina dell'art. 514 cod. proc. civ.; Amministrazione pubblica – Norme della Regione Siciliana – Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale – Previsione che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti, debbano prioritariamente attingere al proprio personale – Utilizzabilità da parte dell'Amministrazione regionale di tali dipendenti – Denunciata promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e società diversi senza distinguere se gli stessi siano titolari di contratti a tempo indeterminato e/o determinato, instaurati o meno in base a procedure di selezione pubblica.</p>
Norme impugnate:	<p>Artt. 14, 15, c. 1° (limitatamente alle parole: "ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione"), 17, c. 1°, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1° dell'art. 39 bis della legge della regione siciliana 03/11/1993, n. 30), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 09/11/2011.</p>
Norme violate:	<p>artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)</p>
Ricorrente:	<p>Commissario dello Stato per la Regione siciliana</p>
Resistente	<p>Regione siciliana</p>
Dispositivo:	<p>cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;</p>
Atti decisi:	<p>ric. 164/2011</p>

Ambiente

Ordinanza n. 308 del 19/12/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Ambiente
Oggetto:	<p>Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti – Modifiche in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti), di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni – Previsione che gli attuali</p>

	consorzi e società d'ambito continuino ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 – Previsione che, una volta costituite le società consortili e fino a quando non verrà aggiudicato il servizio al gestore unico, gli stessi consorzi e società d'ambito continuino ad assicurare, alle medesime condizioni, l'integrale e regolare prosecuzione delle attività; Autorizzazione al Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito in liquidazione, per fare fronte ai propri debiti o anticipazioni; Previsione che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010, sia assunto all'esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche; Prevista possibilità di trasformazione in S.R.R. delle società d'ambito e dei consorzi; Norme per la concessione di garanzie per anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e delle società d'ambito.
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 6°, lett. b), punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 30/07/2012 (disegno di legge n. 900).
Norme violate:	articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 49 (Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 113/2012

Amministrazione pubblica

Ordinanza n. 226 del 21/07/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Amministrazione pubblica
Oggetto:	Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) – Trasformazione in ente pubblico economico e adozione di misure in materia di personale – Lamentata adozione della censurata delibera legislativa successivamente alla revoca della concessione per l'esercizio della rete autostradale a suo tempo rilasciata dall'ANAS al Consorzio – Ritenuta finalità di mera sanatoria di atti illegittimamente adottati dal consorzio e conseguenti responsabilità patrimoniali.
Norme impugnate:	Art. 23 del disegno di legge n. 520-144 bis/A approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 23/03/2011.
Norme violate:	artt. 3, 51 e 97 Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana

Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 32/2011

Ordinanza n. 12 del 20/01/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Amministrazione pubblica
Oggetto:	Finanziamento regionale per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da lavori socialmente utili - Ampliamento delle categorie beneficiarie - Omessa quantificazione della nuova maggiore spesa.
Norme impugnate:	Art. 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29/06/2011 (disegno di legge n. 729)
Norme violate:	art. 81, quarto comma, della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 68/2011

Ordinanza n. 27 del 16/02/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Amministrazione pubblica
Oggetto:	Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione - Autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Omessa delimitazione delle fattispecie oggetto di autorizzazione di spesa e mancanza di copertura finanziaria.
Norme impugnate:	Art. 6 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che ha approvato nella seduta del 29/06/2011 il disegno di legge n. 729.
Norme violate:	articoli 81, quarto comma, e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.) pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 69/2011

Ordinanza n. 305 del 19/12/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Amministrazione pubblica
Oggetto:	Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione – Previsione che le componenti di essa continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione – Ricorso del Commissario dello Stato.
Norme impugnate:	Art. 3, c. 5°, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 30/07/2012(disegno di legge 184-354).
Norme violate:	articoli 3 e 97 della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 51 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione), pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 112/2012

Ordinanza n. 30 del 26/02/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Amministrazione pubblica
Oggetto:	Assistenza e solidarietà sociale – Norme della Regione Siciliana – Introduzione del quoziente familiare in Sicilia – Modalità di attuazione dei relativi criteri – Prevista determinazione con successivo decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.
Norme impugnate:	Art. 2, c. 4°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/07/2012.
Norme violate:	art. 12, quarto comma, dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»)
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), pubblicata con omissione integrale dell'impugnato comma 4 dell'articolo 2
Atti decisi:	ric. 115/2012

Appalti pubblici

Ordinanza n. 57 del 18/02/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Appalti pubblici
Oggetto:	<p> Criteri di aggiudicazione – Previsione, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, che il costo del lavoro non possa essere soggetto a ribasso d'asta, nonché esclusione di giustificazioni da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza; Previsione che in tema di valutazione dell'anomalia delle offerte le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza; Requisiti per la qualificazione – Inclusione delle informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza; Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza. </p>
Norme impugnate:	Artt. 3, c. 1°, lett. d), e), f) e g), e 4, c. 5°, 6°, 7° e 8°, della delibera legislativa n. 568 della Regione Siciliana del 13/07/2010.
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	<p> cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 3 agosto 2010, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; </p>
Atti decisi:	ric. 87/2010

Ordinanza n. 11 del 20/01/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Appalti pubblici
Oggetto:	<p> Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 – Concorsi di idee – Procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento – Contrasto con la disciplina nazionale; Opere edilizie di modeste dimensioni – Interpretazione dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, relativo alla determinazione delle competenze dei geometri; Sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici – Contrasto con la disciplina nazionale. </p>
Norme impugnate:	Artt. 11, 14, c. 2°, lett. a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge della Regione siciliana 21/06/2011, n. 719-515-673.
Norme violate:	articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, ed

	artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia della Regione siciliana;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 65/2011

BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA

Ordinanza n. 161 del 06/05/2010;

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Finanziamenti a carico del bilancio regionale agli enti locali che hanno assunto a tempo indeterminato i contrattisti del bacino dei lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva istanza all'agenzia preposta all'istruttoria.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 12°, della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana 19/12/2008 (disegno di legge n. 328)
Norme violate:	art. 81, quarto comma, Cost.;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo», pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 106/2008

Ordinanza n. 175 del 20/05/2010

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Patto di stabilità regionale – Censimento degli alloggi popolari – Interventi per l'edilizia abitativa – Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Concessione di contributi.
Norme impugnate:	Artt. 8, c. 3°, 29, c. 1° e 1 ter, 34, 58, 61, c. 2° e 3° e 77 della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana del 30/04/2009 (disegno di legge n. 250)
Norme violate:	artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della

	Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria);
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 31/2009

Ordinanza n. 2 del 05/01/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.
Norme impugnate:	Artt. 4, c. 11°, 6, 8, 9, 16, c. 7°, 21, c. 2° ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, c. 1°, 49, c. 1°, secondo periodo, 3°, ultimo periodo, e 4°, 51, c. 4° e 5°, 53, c. 1° e 4°, 55, c. 4°, 56, c. 1°, 57, 58, c. 1°, 59, c. 4°, secondo e terzo periodo, e 5°, secondo e terzo periodo, 60, c. 1°, ultimo periodo, e 3°, 61, c. 1°, 2° e 4°, 75, 87, 89, 104, 125, c. 1°, ultimo periodo, 126 e 127, c. 14°, della delibera legislativa della Regione Siciliana 01/05/2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter)
Norme violate:	articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), oubblicata con omissione delle disposizioni oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 79/2010

Ordinanza n. 76 del 03/03/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità
Oggetto:	Misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria - Erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza - Determinazione del termine per il rimborso delle anticipazioni in 10 anni in luogo dei 3 anni precedentemente previsti - Omessa quantificazione degli oneri finanziari derivanti ed indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

Norme impugnate:	Art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 05/08/2010.
Norme violate:	art. 81, quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 91/2010

Ordinanza n. 315 del 23/11/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Erogazione di somme al settore della formazione professionale – Documentazione richiesta agli enti di formazione professionale per la concessione di contributi per il pagamento delle retribuzioni al proprio personale – Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – Prevista proroga per l'anno 2011 della validità temporale del D.U.R.C. del 2010 – Lamentata agevolazione in favore dei datori di lavoro siciliani inadempienti rispetto agli obblighi previdenziali e assicurativi.
Norme impugnate:	Art. 2, c. 2°, della delibera legislativa n. 720 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/05/2011.
Norme violate:	artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e all'art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 55/2011

Ordinanza n. 28 del 16/02/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 – Istituzione del capitolo di spesa n. 108149 concernente "Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS (ente acquedotti siciliani) da erogare tramite il fondo pensione Sicilia (U.P.B. 7.2.1.2.1) – Inclusione nell'elenco delle spese obbligatorie e

	d'ordine per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – Lamentata mancanza di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria.
Norme impugnate:	Art. 3, c. 1°, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 30/04/2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630.
Norme violate:	articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.) pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 44 /2011

Ordinanza n. 157 del 21/06/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Credito d'imposta – Previsione che per le finalità di cui alla legge regionale n. 11/2009 (crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese) alla maggiore spesa per l'esercizio 2011 si provveda con riduzioni di pari importo del fondo istituito dall'art. 3 della legge regionale n. 15/2001 – Denunciata inidoneità del mezzo di copertura finanziaria della maggiore spesa. Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale – Soppressione della previsione che la spesa connessa al finanziamento del fondo venga determinata annualmente dalla legge finanziaria ed in essa trovi copertura – Denunciata sostanziale sottrazione, a seguito del previsto venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento, dell'iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del fondo, alla preventiva autorizzazione legislativa e alla correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti. Norme in materia di agevolazioni per la ricomposizione agraria – Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 2/2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria – Denunciata mancata indicazione di idonei elementi per la determinazione e valutazione del minore gettito.
Norme impugnate:	Artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa della Regione Siciliana (disegno di legge n. 829) approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28/12/2011.
Norme violate:	art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di

	sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco), pubblicata con omissione delle disposizioni oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 6/2012

Ordinanza n. 228 del 11/10/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Legge di stabilità regionale – Autorizzazione del Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 210000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014; Autorizzazione dell'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti individuati mediante procedure di selezione pubbliche, nonché il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012–2022 di 180 milioni di euro – Previsto incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art. 52 della legge regionale n. 11/2010 – Prevista autorizzazione della spesa e della permanenza in bilancio di capitoli di spesa già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 – Prevista autorizzazione della maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della legge regionale n. 111/2010 e all'art. 7 della legge regionale n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio, per 50.685 migliaia di euro; Trattamento economico del personale degli enti ed aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale – Proroga di termine scaduto da oltre sei anni; Prevista costituzione di accantonamento negativo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 47/1977, di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella Tabella A; Prevista attribuzione a carico del servizio sanitario regionale degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 7 della l. reg. n. 29/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia; Attribuzione di competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione, al comma 92 del successivo art. 11; Disposizioni in materia di beni appartenenti a gli enti parco e agli enti gestori di riserve naturali; Previsione di rilascio di autorizzazioni e concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio per una serie di usi, alcuni dei quali attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una "durata limitata" – Prevista stima per i valori dei beni da dare in concessione secondo i valori agricoli medi di cui alla legge n. 865 del 1971; Previsto obbligo di pagamento di biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché per le "isole che comprendono aree protette"; Prevista attribuzione a carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti degli oneri connessi ai controlli effettuati dall'ARPA – Previsione dell'emanazione da parte dell'Assessore</p>

regionale per il territorio, di concerto con quello per l'Economia di apposito decreto attuativo; Previsto conferimento di immobili di proprietà della Regione sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro, in un Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-Finsicilia; Disciplina della garanzia sussidiaria e limitata (6 miliardi di lire) fornita dall'IRFIS in favore delle imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di attività produttive; Disciplina della garanzia sussidiaria dell'IRFIS non soltanto ad operatori economici, ma anche a famiglie e condomini; Bilancio e contabilità pubblica – Imposte e tasse – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Previsione che, per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, di cui all'art. 19 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, la dilazione del pagamento venga concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili; Bilancio e contabilità pubblica – Commercio – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Previsione che le grandi strutture di vendita debbano concordare con il Comune l'orario di apertura al pubblico – Previsione della sospensione delle autorizzazioni alle stesse; Bilancio e contabilità pubblica – Imposte e tasse – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Previsione della proroga di alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali, già previste dal comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2012; Previsione che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti esterni alla pubblica amministrazione è definito dai contratti collettivi 2012; Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Proroga al 31 dicembre 2014 della validità delle graduatorie del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part time; Soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, facendo salve le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2-bis, della legge regionale n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta mediante stipula di contratti privati quinquennali rinnovabili; Estensione a tutti gli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, del patrocinio dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana; Bilancio e contabilità pubblica – Caccia – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Riproduzione delle disposizioni per la stagione venatoria 2012-2013 con omissione della previsione per le aree all'interno dei siti "Natura 2000" del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza ambientale; Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Abrogazione della disposizione del comma 1, art. 122 legge regionale 17/2004, a sua volta abrogativa del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 6/1988, in tema di composizione di collegio di esperti; Prevista incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici; Trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, fondazioni, enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione – Determinazione del parametro massimo; Disciplina relativa ai piani regolatori generali adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio – sottrazione alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica; Prevista proroga con decreto assessoriale della Convenzione con l'Arigiancassa s.p.a. fino al

pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; Personale appartenente a società a totale o parziale partecipazione regionale, poste in liquidazione - Previsto transito in altre società a capitale pubblico; Riproduzione di disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471, dal titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" già oggetto di gravame dinanzi alla Corte costituzionale - Prevista applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ridotto ricognitivo; Previsione per i soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione della corresponsione, per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 87; Soppressione del dipartimento regionale aziende forestali demaniali e trasferimento delle relative funzioni al corpo forestale ed alle province regionali; Proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili regionali; Prevista sanatoria per tutti i concorsi banditi espletati, riservati a personale dipendente privo del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni; Personale assunto a tempo determinato con concorso pubblico - Prevista trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; Attribuzione al Presidente della Regione del potere di emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio; Prevista riduzione del 30% della tariffa per l'istruttoria AIA a favore di gestori di impianti "cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia"; Prevista possibilità di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006 o la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari; Prevista possibilità di combustione dei residui culturali, senza produzione di energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti; Farmacie - Deroga ai limiti di età previsti dalla normativa statale (art. 4, comma 2, legge n. 362/1991) nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della sede sia avvenuta non oltre il 31/12/2009; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 117; Prevista introduzione di forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle stabilite dagli artt. 66 e 122 del Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 263/2006; Prevista erogazione di contributo a favore delle scuole paritarie; Prevista diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo; Introduzione di norme identiche e/o configgenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il comma 92 dell'art. 11; Attribuzione a carico della Regione degli oneri di enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti - Anticipazione, da parte delle Regioni delle somme dovute dai predetti soggetti quale corrispettivi di servizi resi in concessione e/o convenzione da privati; Disposizioni gravanti sulla disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007-2013; Previsione della possibilità per gli enti parco, gli operatori agricoli, le associazioni di produttori ed operatori ambientali ed i comuni, di

	realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi, in assenza di procedure di autorizzazione; Ampliamento dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'art. 4 legge regionale n. 20/1999; Modifica di disposizione di legge statale; Attribuzione di benefici; Istituzione di un nuovo capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 28 della l. reg. n. 30/1997; Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali – Rinvio alla norma transitoria del d.lgs. n. 29 del 1993, relativa all'assetto organizzativo ed al trattamento economico del personale dirigenziale delle amministrazioni statali; Istituzione dell'ufficio regionale della persona disabile.
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 2°; 6, c. 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 15°, 18°, 22°, da 26° a 28°, 30° e 34°; 8, c. da 8° a 10°, 12° e da 14° a 18°; 11, c. 2°, 3°, 4°, 12°, 16°, 21°, 22°, 26°, 29°, 35°, 42°, 57°, 61°, 82°, 83°, 84°, 86°, 88°, da 92° a 97°, 102°, 103°, 105°, 109°, 112°, 113°, 116°, 118°, da 120° a 127°, 129°, da 131° a 142°, da 146° a 148° e da 152° a 157°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/04/2012.
Norme violate:	artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione, nonché agli art. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 76/2012

Sentenza n. 246 del 09/11/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità dello Stato – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria – Previsione di spesa.
Norme impugnate:	Tabella n. 2, unità di voto 2.4, prevista dall'art. 2, c. 1°, della legge 12/11/2011, n. 184.
Norme violate:	articoli 36 e 37 dello statuto siciliano (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana») e delle relative norme attuative, adottate con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze), nonché articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed altresì violazione del principio di leale collaborazione, che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Ricorrente:	Regione siciliana

Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	ric. 14/2012

Sentenza n. 265 del 28/11/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2012 – Spesa in materia di giustizia – Previsione che il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 28 della legge impugnata, è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione della spesa di personale – Previsione che nei rapporti con le autonomie speciali il maggior gettito costituisca riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
Norme impuginate:	Art. 28, c. 2°, della legge 12/11/2011, n. 183.
Norme violate:	Art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 15/2012

Sentenza n. 311 del 20/12/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Sistema di "tesoreria mista" per le Regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario (art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 e s.m.) – Sospensione dal 24 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 – Applicazione, nello stesso periodo, del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984, eccezion fatta per le disponibilità dei suddetti enti rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni; Obbligo dei tesoreri o cassieri dei suddetti enti di versare il 50% delle liquidità depositate presso di essi sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale entro il 29 febbraio 2012, e di versare la quota rimanente entro il 16 aprile 2012 – Individuazione con successivo decreto ministeriale degli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, da smobilizzare entro il 30 giugno 2012 ai fini del versamento delle relative risorse sulle contabilità

	speciali; Obbligo dei suddetti enti, fino al completo riversamento delle proprie risorse nella tesoreria statale, di utilizzare prioritariamente, per i loro pagamenti, le risorse esigibili depositate presso i tesorieri o cassieri, trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale; Possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria in essere – Diritto di recesso in caso di mancato raggiungimento di un accordo.
Norme impugnate:	Art. 35, c. 8°, 9°, 10° e 13°, del decreto legge 24/01/2012, n. 1, sia nel testo originario, sia in quello risultante dalla conversione in legge 24/03/2012, n. 27.
Norme violate:	La Regione siciliana lamenta la violazione degli articoli 20, 36 e 43 del proprio statuto, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.
Ricorrente:	Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 35, 60, 82, 83 e 85/2012

Ordinanza n. 53 del 28/03/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie – Interventi contemplati in vari capitoli di spesa – Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari del Piano Operativo 2007–2013.
Norme impugnate:	Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27/04/2012, relativa al disegno di legge n. 898
Norme violate:	artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, 119, sesto comma
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 1° giugno 2012, n. 32 (Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie) pubblicata con omissione dei capitoli oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 77/2012

Sentenza n. 219 del 19/07/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale).

Norme impugnate:	Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 149, e art. 1 bis, c. 1° e 4°, del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 07/12/2012, n. 213.
Norme violate:	ricorso Sicilia: artt. 76 Cost. (per contrasto con gli artt. 1 e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009) e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, «con riferimento all'art. 119 della Costituzione», nonché artt. 8, 9, 10 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).
Ricorrente:	Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol, Regione Emilia–Romagna, Provincia di Trento, Regioni Umbria, Campania e Lazio, Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione Calabria, Provincia di Bolzano, Regione siciliana, Regione Friuli–Venezia Giulia, e Regione della Sardegna
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere – ill. cost. consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953
Atti decisi:	ric. 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 161 e 162/2011; 16, 17, 18 e 20/2013

Sentenza n. 229 del 23 luglio 2013

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica – Obbligo per le Regioni di procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le società direttamente o indirettamente controllate, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento dell'intero fatturato – Previsione che ove l'amministrazione non proceda, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari – Previsione che i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, dovevano essere composti da tre o cinque membri a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte – Previsione dei criteri di scelta dei componenti – Previsione dell'applicazione delle disposizioni con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto–legge – Limitazione dell'affidamento dei servizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui; Riserva al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi di poteri in ordine all'approvazione dei piani di ristrutturazione e razionalizzazione predisposti dalla Regione in relazione alle sopra menzionate società; Società controllate direttamente od indirettamente dalle pubbliche amministrazioni – Disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento dei consigli di amministrazione – Previsione che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

	d.lgs. n. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 c.c. esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale con la disciplina comunitaria – Limitazione dell'affidamento dei servizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui – Società di cui al comma 1 dell'art. 4 – Previste limitazioni in ordine all'assunzione di personale ed al relativo trattamento economico – Previsione che le disposizioni dell'art. 4 non si applicano alle società quotate in borsa ed alle loro controllate – Previsto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di applicazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali e perdita di efficacia delle clausole stesse ove già previste
Norme impugnate:	Art. 4, c. 1°, 2°, 3°, 3° sexies , 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 8° bis, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 07/08/2012, n. 135.
Norme violate:	artt. 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, e 123, primo comma, Cost. e principio di leale collaborazione. artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. artt. 5, 41, 75, 114, 117, 118 e 136 Cost. art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed all'art. 117, secondo e terzo comma, Cost. artt. 3, 4, 7 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed agli artt. 3, 75, 117, 119 e 136 Cost. artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. artt. 3, 5, 41, 42, 43, 75, 77, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.
Ricorrente	Regioni Lazio, Veneto, Campania, Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, Regione siciliana e Regione Puglia
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza – inammissibilità
Atti decisi:	ric. 145, 151, 153, 159, 160, 170 e 171/2012

Sentenza n. 71 del 02/04/2014

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Decreto ministeriale recante "Riduzione delle risorse per sanzione ai Comuni e alle Province non rispettosi del patto di stabilità-anno 2011" – Previsione di sanzione comportante la riduzione di risorse del fondo sperimentale di

	riequilibrio per i Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna.
Norme impugnate:	Decreto del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno 26/07/2012.
Norme violate:	Art. 76 della Costituzione, art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e art. 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 14/2012

Ordinanza n. 257 del 13/11/2014

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Determinazione in coerenza con il suddetto riparto del saldo programmatico concordato dalla Regione autonoma Trentino–Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze – Assoggettamento degli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all'obiettivo complessivo del patto di stabilità interno degli enti locali – Automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell'economia – Individuazione unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto.
Norme impugnate:	Art. 32 della legge 12/11/2011, n. 183
Norme violate:	artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 79, 80, 81, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino–Alto Adige); artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48–bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di

	<p>indirizzo e coordinamento);</p> <p>artt. 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);</p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto);</p> <p>legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta);</p> <p>decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali)</p>
Ricorrente:	Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino–Alto Adige e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	rinvio a nuovo ruolo
Atti decisi:	ric. 7, 8, 12, 13 e 15/2012

Sentenza n. 19 del 26/02/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell’entità complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Determinazione in coerenza con il suddetto riparto del saldo programmatico concordato dalla Regione autonoma Trentino–Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell’economia e delle finanze – Assoggettamento degli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all’obiettivo complessivo del patto di stabilità interno degli enti locali – Automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell’economia – Individuazione unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto–legge n. 78 del 2010 – Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell’entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale; Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali – Definizione, a partire dal 2013, attraverso il sistema dell’«accordo integrato» tra Stato e Regioni – Individuazione con successivo decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, delle modalità specifiche di attuazione della disciplina del suddetto «accordo integrato»; Monitoraggio degli obiettivi e sanzioni per le</p>

inadempienze Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Qualificazione come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 – Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale – Omessa enunciazione di qualsivoglia criterio di riparto; Determinazione del saldo programmatico concordato dalla Regione Trentino–Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze – Necessaria coerenza con il riparto del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali alla manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo Stato – Applicabilità, in caso di mancato accordo, delle disposizioni stabilite per le Regioni ordinarie; Definizione mediante accordi con il Ministro dell'economia delle modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale – Assoggettamento dei predetti enti locali all'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali del restante territorio nazionale – Estensione, in caso di mancato accordo tra Governo e autonomie speciali, delle disposizioni del patto di stabilità relativo a questi ultimi; Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria; Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali – Definizione concordata tra Stato e Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali (o con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali); Condizioni per l'adempimento, fattispecie di inadempimento e relative sanzioni – Definizione unilaterale da parte dello Stato; Ipotizzata applicabilità anche in relazione agli obblighi concernenti il patto di stabilità degli enti locali

Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Qualificazione come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 – Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale – Omessa enunciazione di qualsivoglia criterio di riparto; Determinazione del saldo programmatico concordato dalla Regione Trentino–Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze – Necessaria coerenza con il riparto del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali alla manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo Stato – Applicabilità, in caso di mancato accordo, delle disposizioni stabilite per le Regioni ordinarie; Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria; Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali – Definizione concordata tra Stato e Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali (o con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali); Condizioni per l'adempimento, fattispecie di

	<p>inadempimento e relative sanzioni – Definizione unilaterale da parte dello Stato Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 – Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale – Omessa enunciazione di qualsiasi criterio di ripartizione; Previsione, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, che le Regioni a Statuto speciale, esclusa la Regione Trentino–Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinati riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati nella tabella di cui al comma 10 – Previsione, in caso di mancato accordo, dell'applicazione delle disposizioni stabilite per le Regioni a Statuto ordinario; Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrano al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti nei commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai relativi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria che precisino le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato in modo permanente o per annualità definite; Previsione dell'immediata applicabilità nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, in precedenza escluse dalla clausola di salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.</p>
Norme impugnate:	Art. 32 della legge 12/11/2011, n. 183
Norme violate:	artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 7, 8, 12, 13 e 15/2012

Sentenza n. 46 del 25/03/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Legge di stabilità 2013 – Meccanismi sanzionatori e premiali a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno – Estensione automatica alle Regioni ad autonomia speciale del sistema di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011;</p> <p>Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno e sanzioni per il mancato rispetto di essi – Applicabilità alle Province autonome e alla Regione</p>

	Siciliana; Condizioni per l'adempimento del patto di stabilità, casi di inadempimento e relative sanzioni – Applicabilità di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 461°, 462°, 463°, 464° e 465°, della legge 24/12/2012, n. 228.
Norme violate:	artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 24, 30, 33, 35 e 43/2013

Sentenza n. 65 del 17/04/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica – Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali – Incremento unilateralmente imposto dallo Stato – Ricorsi delle Province di Trento e Bolzano – Accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 – Atti di rinuncia delle ricorrenti accettati dalla parte resistente costituita – Estinzione dei giudizi Bilancio e contabilità pubblica – Maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica – Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali – Incremento unilateralmente imposto dallo Stato – Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana – Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di ulteriori profili
Norme impugnate:	Art. 35, c. 4° e 5°, del decreto legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 24/03/2012, n. 27.
Norme violate:	artt. 36 e 43 del proprio Statuto (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria, con particolare riguardo all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074.
Ricorrente	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia autonoma di Trento, Regione siciliana e Provincia autonoma di Bolzano
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale; estinti per rinuncia
Atti decisi:	ric. 81, 84, 85 e 86/2012

Sentenza n. 67 del 15/05/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Riparto alle Province del fondo sperimentale di riequilibrio – Riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie statali alle Province siciliane, mediante recupero sul gettito riscosso in territorio regionale dell'imposta (RCA) sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Norme impugnate:	Art. 10 e relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto legge 06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 02/05/2014, n. 68.
Norme violate:	t. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 50/2014

Sentenza n. 77 del 13/05/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Bilancio e contabilità pubblica Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Ricorsi della Regione Trentino–Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano – Sottoscrizione, nelle more del giudizio, di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica – Rinuncia ai ricorsi – Accettazione della controparte resistente – Estinzione dei processi.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Ricorsi della Regione Sardegna – Sottoscrizione, nelle more del giudizio, di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica – Rinuncia ai ricorsi – Cessazione della materia del contendere</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Ricorsi della Regione Friuli–Venezia Giulia – Sottoscrizione, nelle more del giudizio, di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica – Rinuncia ai ricorsi – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana – Lamentata carenza di preventivo accordo – Asserita violazione del principio pattizio desumibile dalle rispettive norme statutarie e di attuazione statutaria – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Asserita lesione delle attribuzioni regionali –</p>

	<p>Insussistenza – Derogabilità, in casi particolari, del principio pattizio – Transitorietà della disciplina unilaterale, in attesa che il principio dell'accordo venga recepito in sede di revisione delle norme di attuazione statutaria – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Imposizione unilaterale di un contributo a tempo indeterminato, "a decorrere dall'anno 2015" – Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana – Ius superveniens satisfattivo delle pretese delle ricorrenti – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Previsione che, fino al perfezionamento della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il contributo delle Regioni sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti – Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana – Asserita violazione della speciale disciplina statutaria in materia di compartecipazione ai tributi erariali – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana – Asserita compressione dell'autonomia amministrativa regionale – Insussistenza – Assunto non dimostrato – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Predeterminazione unilaterale dell'obiettivo in caso di mancato accordo con lo Stato mediante recupero dell'ultimo degli obiettivi concordati, con opportuni correttivi – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale – Asserita violazione del principio pattizio – Insussistenza – Salvezza del principio consensualistico – Non fondatezza della questione.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica – Clausola di salvaguardia secondo cui il d.l. n. 95 del 2012 si applica alle autonomie speciali nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Censura della clausola in quanto non idonea ad escludere l'applicazione delle misure contestate – Carezza di autonoma lesività della disposizione – Inammissibilità della questione.</p> <p>Enti locali – Attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province – Divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Disposizione collegata ad altra dichiarata incostituzionale – Cessazione della materia del contendere.</p>
Norme impugnate:	Artt. 16, c. 3°, 4° e 9°, e 24 bis del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/08/2012, n. 135; art. 1, c. 118°, della legge 24/12/2012, n. 228, e art. 11, c. 8°, del

	decreto legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 06/06/2013, n. 64.
Norme violate:	artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). art. 43 dello statuto, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione.
Ricorrente	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, Regione autonoma Sardegna e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	estinzione dei processi cessazione della materia del contendere inammissibilità non fondatezza
Atti decisi:	ric. 144, 149, 155, 156, 159, 160 e 170/2012; 24, 30, 32, 33, 35, 41, 43 e 80/2013

Sentenza n. 82 del 15/05/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici – Concorso alla normativa degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa – Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui – Previsione, altresì, che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli–Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio – Previsione che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007–2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2; Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto–legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea – Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione – Previsione, altresì, che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato

	<p>per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano; Previsione che la quota di compartecipazione IVA (corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario e condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali) rimane accantonata in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio – Previsione che le somme spettanti alla Regione Siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio; Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. n. 23 del 2011 e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi – Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 68 del 2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23, del medesimo d.lgs. n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi – Previsione che la riduzione di cui al comma 7 è ripartita in proporzione alla distribuzione dell' IMUP sperimentale di cui all'art. 13 del decreto impugnato – Previsione che la riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente – Previsione, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, dell'avvio della ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno; Previsione che l'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano – Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui – Previsione, altresì, che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio – Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.</p>
<p>Norme impugnate:</p>	<p>Artt. 28, c. 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° e 11° ter, e 48 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 22/12/2011, n. 214.</p>
<p>Norme violate:</p>	<p>artt. 17, primo comma, lettera b), 36, 37 e 43 dello statuto della</p>

	Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria (si intende quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074); nonché al principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione siciliana, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Sardegna e Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere – estinzione del processo
Atti decisi:	ric. 33, 34, 38, 39, 40, 47 e 50/2012

Sentenza n. 89 del 26/05/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Legge di stabilità 2014 – Previsione che tutti i Corpi di Polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del MEF per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 402°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Norme violate:	art. 97 nonché l'art. 81 Cost. e 117
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità
Atti decisi:	ric. 17/2014

Ordinanza n. 111 del 15/06/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese – Destinazione alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con l'IRFIS–FinSicilia Spa – Estensione delle garanzie previste per gli istituti di credito operanti in Sicilia agli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia – Concessione della garanzia "a prima richiesta" a valere sulle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso IRFIS–FinSicilia Spa, con possibilità di utilizzare anche risorse di provenienza extra-regionale – Determinazione delle modalità di concessione della garanzia con successivo decreto del Presidente della Regione; Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura – Istituzione

	presso l'IRFIS-FinSicilia Spa come gestione separata destinata prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia "a prima richiesta" per il finanziamento della conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale.
Norme impugnate:	Artt. 4 e 5 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/12/2013 (disegno di legge n. 566-Stralcio I).
Norme violate:	art. 97 nonché l'art. 81 Cost. e 117
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 2/2014

Ordinanza n. 123 del 25/06/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013 – Legge di stabilità regionale – Finanziamento della spesa sanitaria – Mantenimento per il biennio 2014-2015 delle medesime maggiorazioni dell'aliquota e dell'addizionale regionale all'IRPEF vigenti nell'esercizio finanziario 2013 – Destinazione dei maggiori gettiti; Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi – Incremento, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente; Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali – Finalità (emergenze sociali, criminalità organizzata, erogazione di servizi primari per l'infanzia, misure di sostegno per la stabilizzazione di personale ex LSU, emergenze abitative); Attribuzione di una quota pari a 700 migliaia di euro da destinare al Corpo vigili urbani del Comune di Messina per l'emergenza traffico; Ticket di sbarco e accesso nelle isole minori; Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale; Riserva di determinate attività, da espletare senza alcun compenso, al personale interno all'amministrazione regionale; Soppressione CIAPI di Palermo – Disciplina; Consorzi di bonifica – Disposizioni in materia di personale – Proroga dei contratti a tempo determinato; Dissalatori – Previsione che il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a modificare il rapporto convenzionale con Siciliacque S.p.A. per il mantenimento in stand-by degli impianti di dissalazione di Porto-Empedocle e Gela, con prioritaria copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli occupazionali delle cessate gestioni degli impianti stessi ed assunti in carico a della stessa società; Disposizioni in materia di agevolazioni per proprietari; Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa – Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi; Destinazione del contributo previsto per l'Istituto dei ciechi opere riunite Florio e Salamone all'utilizzo del personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS); Disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Irfis-Finsicilia S.p.A.; Moratoria dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese nei

	confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.; Esenzione IRAP per le imprese giovanili e femminili; Contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo ai titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente; Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 Norme di interpretazione autentica – Assimilazione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi ai beni strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli consorzi in atto in liquidazione la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive; Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione fondiaria; Modiche alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, in materia di garanzie fornite da soci di cooperative; Disposizioni in materia di istruzione, formazione e cultura – Fondo per iniziative di carattere culturale; Fondo di quiescenza; Rifiinanziamento di leggi di spesa – Finanziamento di spesa riferita alle attribuzioni dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine presso l'Agenzia regionale del lavoro; Contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi.
Norme impugnate:	Artt. 8; 13, c. 1°, 15, c. 4°, lett. m) ed n); 16; 25, c. 5° e 7°; 28, c. 2°, 3°, 5° e 6°; 40, c. 2° e 4°; 46, c. 3°; 49; 55, c. 3° e 4°; 56; 60; 61; 62; 63; 64, c. 2° e 3°; 65; 66; 69; 71, c. 2°; 74 e Allegato 1 del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 01/05/2013.
Norme violate:	artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione artt. 3, 36, 51 e 97 Cost.; artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Ricorrente:	Commisario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 62/2013

Sentenza n. 155 del 15/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici – Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo – Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato – Previsione che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni; Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme

	<p>residue – Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli–Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo; Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato – Previsione che, in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue – Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli–Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo; Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2013 – Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli–Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 – Possibilità per lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di stabilità anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle finanze; Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 – Sovrargettito percepito dai Comuni in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) – Obbligo per le Regioni Friuli–Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano di riversarlo per conto dei Comuni siti nei rispettivi territori, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) – Soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti ministeriali del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 – Riserva allo Stato del gettito dell'imposta di cui all'art. 13 del decreto–legge n. 201 del 2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo; Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi già istituito dall'art. 14 del decreto–legge n. 201 del 2011 – Modificazioni ai criteri di calcolo, alle modalità di pagamento e di riscossione.</p>
<p>Norme impugnate:</p>	<p>Artt. 13 e 14, c. 13° bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 22/12/2011, n. 214; art. 1, c. 380°, 383° e 387°, della legge 24/12/2012, n. 228.</p>
<p>Norme violate:</p>	<p>artt. 14, lettera o), 36, 37 – in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,</p>

	nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 ed al principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione siciliana, Regione autonoma Sardegna, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	inammissibilità – cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 38, 39, 47 e 50/2012; 24, 32 e 41/2013

Sentenza n. 156 del 15/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Legge di stabilità 2013 – Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 – Possibilità per lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di stabilità anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle finanze; Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome – Previsione che gli enti locali situati sul territorio regionale siano assoggettati all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale; Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 454°, 456°, 457° e 459°, della legge 24/12/2012, n. 228
Norme violate:	artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 nonché del principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 24, 32 e 43/2013

Ordinanza n. 166 del 15/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica

<p>Oggetto:</p>	<p>Legge di stabilità della Regione Siciliana – Disposizioni in materia di residui passivi e perenti; Riduzione (dal 20% al 13 %) dell'aliquota di prodotto dovuta annualmente dal titolare di concessione di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi; Assoggettamento delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) alle corrispondenti tasse sulle concessioni regionali; Prevista stipula di convenzione non onerosa con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP; Divieto di variazioni in aumento dei canoni irrigui per la stagione agraria 2014; [- Autorizzazione per gli anni 2014–2016 di spese per finanziamenti ai Comuni]; Destinazione a favore dei servizi socio-sanitari dei risparmi conseguenti alla riduzione di 100 milioni di euro della spesa sanitaria regionale per acquisto di beni e servizi; Destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo; Affidamento di servizi ausiliari sanitari secondari (di pulizie) alla società "Sicilia emergenza urgenza sanitaria" (SEUS); Divieto alle società partecipate dalla Regione ed agli enti regionali di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali; [- Autorizzazione per gli anni 2014–2016 di spese relative al personale forestale]; Determinazione della misura massima del rimborso chilometrico al personale forestale per lo spostamento dal centro di raccolta al cantiere di lavoro; [- Contributi per le spese di funzionamento dei consorzi di bonifica e per la campagna di meccanizzazione affidata all'Ente di sviluppo agricolo (ESA)]; Attribuzione a SERIT S.p.A. della riscossione di tutti i ruoli di contribuzione dei consorzi di bonifica; [- Autorizzazione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, di una ulteriore spesa relativa al personale]; Destinazione del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione per l'anno 2013 del SSR alla copertura di obbligazioni pregresse derivanti dai contratti di formazione avviati negli esercizi finanziari precedenti; Ampliamento dei destinatari dei benefici di cui all'art. 53, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2013; [- Rifinanziamento di leggi di spesa]; Regolamentazione del finanziamento delle prestazioni di natura socio-sanitaria con utilizzo di una "quota" del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS); Decadenza ope legis degli organi delle società a totale o parziale capitale regionale di cui è prevista la cessione in quanto non ritenute strategiche; Previsione di compiti e interventi finanziari dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. con onere a carico delle risorse libere dei fondi a disposizione del medesimo Istituto, o dei fondi di cui alla legge regionale n. 17 del 2004, o del Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca, o delle rimesse dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA); Modifiche di norme in materia di assunzioni e mobilità del personale delle società pubbliche regionali; Disimpegno di somme dal Fondo unico a gestione separata di cui alla legge regionale n. 37 del 1978 e utilizzo delle disponibilità da parte dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC); [- Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati]; Stabilizzazione del personale precario mediante selezioni per soli titoli, determinati con decreto assessorile (ex artt. 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1993, e 8</p>
-----------------	---

	<p>della legge regionale n. 38 del 1994); Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione; Proroga, fino al 31 dicembre 2016, di contratti di lavoro a tempo determinato già cessati nel 2012; Generalizzata proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2014; Prosecuzione nel 2015 e 2016 degli interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP (piani di inserimento professionali) e integrazione di finanziamento a carico dei fondi ordinari del bilancio della Regione; Estensione generalizzata di agevolazioni, contribuzioni e benefici previsti dall'ordinamento regionale per la famiglia alle coppie di fatto iscritte in appositi registri istituiti dai Comuni della Regione; [- Istituzione di fondi regionali per le disabilità, per il sostegno all'inclusione attiva, per lo spettacolo, di rotazione per il servizio idrico integrato, e previsione di contributi per le attività sportive e per l'accesso alle professioni turistiche]; [- Previsione di vari contributi, finanziamenti e autorizzazioni di spesa]; Autorizzazione all'erogazione dei trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione; Aumento del versamento per opere di recupero ambientale a carico degli esercenti attività di cava, contestualmente alla soppressione del canone di produzione annuale; Agevolazione dell'IRAP per cinque periodi d'imposta a favore delle imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014; Autorizzazione della spesa di 250 migliaia di euro a favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca (ME) e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996; Attribuzione all'Assessorato regionale della salute del compito di predisporre un idoneo disciplinare per il confezionamento e il riconfezionamento dei prodotti farmaceutici, applicabile a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle strutture pubbliche e private.</p>
Norme impugnate:	<p>Artt. 3, c. 3°, 8°, 9°; 5, c. 2°, 3°, 5°, 6°; 6, c. 8°, 9°; 8, c. 2°; 9, c. 3°; 10; 11, c. 8°; 12, c. 5°, 6°, terzo periodo; 13, c. 5°, 6°, secondo periodo, 7°, 8°, 14; 17, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°; 19; 22, c. 2°, secondo periodo, 4°; 23, c. 2°, 3°; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, c. 13°; 32, c. 1°, 2°, 3°, 6°, 7°; 33; 34, c. 2°, 6° primo periodo; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, c. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 19°, del disegno di legge della Regione siciliana n. 670, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15/01/2014.</p>
Norme violate:	<p>artt. 81, 91, 117, 97, 120 della Costituzione</p>
Ricorrente:	<p>Commissario dello Stato per la Regione siciliana</p>
Resistente	<p>Regione siciliana</p>
Dispositivo:	<p>improcedibile</p>
Atti decisi:	<p>ric. 5/2014</p>

Ordinanza n. 177 del 16/07/2015

Giudizio	<p>Giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p>
Materie:	<p>Bilancio e contabilità pubblica</p>
Oggetto:	<p>Oneri sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione per il pagamento al proprio personale in quiescenza dei trattamenti pensionistici nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi procapite – Prevista contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale (U.P.B 4.2.1.3.99) per</p>

	l'esercizio finanziario 2014.
Norme impugnate:	Art. 6, c. 5°, deliberazione legislativa Assemblea regionale Siciliana 28/05/2014 (disegno di legge n. 724/A)
Norme violate:	art. 81, quarto comma, Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 41/2014

Sentenza n. 176 del 16/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – Prevista maggiorazione dello 0,5% sul tributo dell'11% previsto sui fondi pensione, con riserva allo Stato di quota della maggiore imposta per 4 milioni di euro, al fine di alimentare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Norme impugnate:	Decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni in legge 23/06/2014 n. 89: – art. 4, c. 6° ter
Norme violate:	art. 81, quarto comma, Cost.
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi:	ric. 66/2014

Ordinanza n. 177 del 16/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Oneri sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione per il pagamento al proprio personale in quiescenza dei trattamenti pensionistici nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi procapite – Prevista contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale (U.P.B 4.2.1.3.99) per l'esercizio finanziario 2014.
Norme impugnate:	Art. 6, c. 5°, deliberazione legislativa Assemblea regionale Siciliana 28/05/2014 (disegno di legge n. 724/A)
Norme violate:	art. 81, quarto comma, Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 41/2014

Ordinanza n. 204 del 15/10/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Contabilizzazione delle entrate tributarie al netto degli importi relativi ai

rimborsi di tasse ed imposte dirette ed indirette sugli affari e relative addizionali; Previdenza e assistenza – Prosecuzione dell'erogazione dei trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza già in godimento o relativi a rapporti contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991 nonché di quelli in favore del personale in quiescenza dei Consorzi ASI (aree di sviluppo industriale) posti in liquidazione; Tutela dell'ambiente – Gestione del servizio idrico integrato – Temporanea possibilità per i Comuni, in forma singola o associata, di gestire il suddetto servizio quando il gestore non sia stato individuato o sia fallito e di utilizzare nella fase di start up il personale già in servizio; Previdenza e assistenza – Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a 50.0000 euro erogati dal Fondo pensioni della Regione siciliana – Previsione che i conseguenti risparmi sono versati in entrata nel bilancio della Regione e destinati al finanziamento di interventi sociali; Bilancio e contabilità pubblica – Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2014, della spesa di 235.000 a favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca (ME) e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996; Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2014, della spesa di 10.000 euro al fine di rafforzare gli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano; Autorizzazioni di spesa, per l'anno 2014, finalizzate all'erogazione di contributi a favore di vari enti ed istituti per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale; Erogazione di un contributo regionale in conto capitale ad integrazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale per il sostegno di specifiche iniziative dei contratti di filiera o di distretto; Banca e istituti di credito – Impiego di fondi di provenienza regionale gestiti dall'IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione) – Previsione che l'IRCAC pubblicherà sul proprio sito internet, con valore di notifica per le cooperative interessate, la delibera contenente l'elenco dei finanziamenti disimpegnati; Conferma della qualificazione dell'IRFIS-FInSicilia SpA come intermediario finanziario obbligato ad operare nel rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia – Contestuale abrogazione della norma regionale che escludeva lo stesso ente, in quanto iscritto negli elenchi di cui al testo unico bancario, dalle norme relative alla generalità delle società pubbliche regionali; Impiego pubblico – Applicabilità ai dipendenti del soppresso Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) delle procedure di mobilità previste dall'art. 1, comma 463 legge n. 147 del 2013 per il personale delle società a totale partecipazione pubblica; Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale – Iscrizione dei lavoratori momentaneamente riammessi in servizio a seguito di provvedimenti giudiziari non definitivi e per i quali pende giudizio di gravame; Previsione che «al comma 6 bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a totale partecipazione pubblica" sono aggiunte le parole "ad esclusione della SEUS SCpA"»; Possibilità per la società partecipata SEUS SCpA di effettuare procedure selettive riservate al personale interno per la copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di organico; Bilancio e contabilità pubblica – Possibilità che le somme autorizzate dall'art. 55 della legge regionale n. 9 del 2013 ed impegnate nell'esercizio 2013 siano riprogrammate nell'anno 2014 per l'espletamento delle medesime funzioni di informazione e

	<p>di comunicazione; Amministrazione pubblica – Pubblicazione telematica dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione – Previsione che il mancato rispetto del termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto; Bilancio e contabilità pubblica – Estensione dell'obbligo di pubblicazione in estratto dei bilanci (ex art. 6 della legge n. 67 del 1987) alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali, ai Comuni con meno di 20.000 abitanti e ai consorzi tra enti locali; Appalti pubblici – Previsione di forme di pubblicazione di avvisi, bandi e atti di gara diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice dei contratti pubblici; Sanità pubblica – Contributo alle spese di viaggio e soggiorno agli assistiti residenti nelle isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e privati, accreditati e/o contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale; Banca e istituti di credito – Mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) – Sospensione senza alcun onere aggiuntivo, fino al 31 dicembre 2015, del pagamento delle rate scadute e non pagate dalle cooperative siciliane con proprietà divisa ed indivisa; Amministrazione pubblica – Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale – Previsione che gli assegnatari di rustici e/o capannoni e/o immobili industriali dei Consorzi ASI in liquidazione possono fare istanza di acquisto dell'immobile assegnato e che il prezzo di vendita è pari a quello della perizia di stima effettuata dalla Agenzia del Territorio decurtato degli eventuali canoni versati dall'assegnatario in favore del consorzio soppresso; Miniere, cave e torbiere – Canone annuo di produzione a carico degli esercenti di cave – Commisurazione alla superficie e al volume di cava, anziché alla quantità di materiale estratto.</p>
Norme impugnate:	Artt. 6, c. 2°, 8, 17, c. 2° e 3°, 22, c. 3°, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, c. 2°, 62, 63, c. 3°, 64, c. 2°, 11° e 12°, 65, 68, c. 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, 69, 73, 74 e 75 della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 782, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'01/08/2014.
Norme violate:	artt. 117 e 119 della Costituzione artt. 3, 51, 53, 81, 97, 113 e 117 Cost.; artt. 17 e 36 dello statuto siciliano
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 62/2014

Sentenza n. 238 del 19/11/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità – Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Ricorsi delle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano – Successivi accordi raggiunti con il Ministero

	<p>dell'economia e delle finanze – Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita – Estinzione dei processi.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità – Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Successivo accordo raggiunto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte costituita – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità – Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Principio dell'accordo – Contribuzione unilateralmente quantificata dallo Stato in attesa del perfezionamento dell'accordo – Previsione del prolungamento sino al 2017 della disciplina temporanea e introduzione di ulteriori contributi – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale – Incertezza e oscurità della censura – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità – Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Principio dell'accordo – Contribuzione unilateralmente quantificata dallo Stato in attesa del perfezionamento dell'accordo – Previsione del prolungamento sino al 2017 della disciplina temporanea e introduzione di ulteriori contributi – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione dello statuto che prevede il principio dell'accordo – Insussistenza – Principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso – Intervento settoriale giustificato dall'emergenza finanziaria – Non fondatezza della questione – monito al legislatore.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 499°, 500°, 502° e 504°, della legge 27/12/2013, n. 147
Norme violate:	artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Ricorrente	Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	estinzione dei processi cessazione della materia del contendere inammissibilità non fondatezza
Atti decisi:	ric. 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 17/2014

Sentenza n. 239 del 19/11/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica – Ricorsi delle Regioni Sardegna e

	<p>Friuli-Venezia Giulia e delle Province di Trento e di Bolzano – Sopravvenuta sottoscrizione di accordi in materia di finanza pubblica – Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita – Estinzione dei processi.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Sopravvenuta sottoscrizione di accordo in materia di finanza pubblica – Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte costituita – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica – Principio dell'accordo – Contribuzione unilateralmente quantificata dallo Stato in attesa del perfezionamento dell'accordo, con accantonamento del relativo importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione dello statuto laddove prevede il principio dell'accordo – Asserita violazione dello statuto laddove prevede l'integrale spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel suo territorio – Asserito pregiudizio della funzione amministrativa della Regione – Insussistenza – Derogabilità del principio dell'accordo, non recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso – Diversa funzione degli istituti dell'accantonamento e della riserva di tributi erariali – Omessa dimostrazione del pregiudizio lamentato – Non fondatezza delle questioni – Monito al legislatore.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 526° e 527°, della legge 27/12/2013, n. 147
Norme violate:	artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dall'art. 1, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., nel testo novellato con legge costituzionale n. 1 del 2012, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Ricorrente	Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	estinzione del processo cessazione della materia del contendere non fondatezza
Atti decisi:	ric. 7, 9, 10, 11, 14 e 17/2014

Sentenza n. 246 del 03/12/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio e dal contrasto all'evasione fiscale – Ricorso della Provincia di Bolzano – Sottoscrizione di un accordo con lo Stato in materia di finanza

	<p>pubblica – Rinuncia accettata dalla controparte – Estinzione del processo.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio – Ricorso della Provincia di Trento – Sottoscrizione di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica – Rinuncia accettata dalla controparte – Estinzione del processo.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio regionale – Ricorso della Regione siciliana – Difetto del requisito della specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato previsto dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione – Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana – Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale – Ricorso della Regione siciliana – Difetto del requisito della novità dell'entrata previsto dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione – Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di ulteriori profili di censura.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 157°, 179°, 431°, 432°, 433°, 434° e 435°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Norme violate:	artt. 36, 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); degli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 24 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Ricorrente	Province autonome di Bolzano e di Trento e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale estinzione del processo
Atti decisi:	ric. 11, 14 e 17/2014

Sentenza n. 249 del 03/12/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale – Determinazione unilaterale dello Stato in attesa dell'attuazione della procedura d'intesa – Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali – Ricorsi della Regione Friuli-Venezia

	<p>Giulia e delle Province di Trento e di Bolzano – Sopravvenuta conclusione di accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica – Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte – Estinzione dei processi.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale – Determinazione unilaterale dello Stato in attesa dell'attuazione della procedura d'intesa – Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Sopravvenuta conclusione di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica – Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale – Determinazione unilaterale dello Stato – Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali – Ricorso della Regione siciliana – Lamentata esclusione dalle procedure d'intesa – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 481°, della legge 27/12/2013, n. 147
Norme violate:	artt. 17, lettere b) e c), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
Ricorrente	Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento, e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	estinzione dei processi cessazione della materia del contendere inammissibilità
Atti decisi:	ric. 7, 10, 11, 14 e 17/2014

Sentenza n. 252 del 03/12/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Imposte e tasse – Istituzione dell'imposta comunale unica (IUC) – Salvezza della disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) – Ricorso della Regione siciliana – Motivazione delle censure oscura, incompleta e per relationem – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Disciplina del Fondo di solidarietà comunale – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione – Motivazione generica delle censure – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Disciplina del Fondo di solidarietà comunale – Ricorso della Regione siciliana – Lamentata riduzione delle risorse di bilancio tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali – Asserita violazione dell'autonomia</p>

	finanziaria regionale - Insussistenza - Carenza di una puntuale individuazione delle componenti economiche e contabili assunte a riferimento della doglianza - Non fondatezza delle questioni.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 639°, 703° e 730°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Norme violate:	art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione ed all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione.
Ricorrente	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibilità non fondatezza
Atti decisi:	ric. 17/2014

Sentenza n. 254 del 03/12/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Bilancio e contabilità pubblica - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dalle Regioni sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Devoluzione al bilancio dello Stato per essere destinati all'apposito Fondo di cui al comma 48 - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Sopravvenuto accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dalle Regioni sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Devoluzione al bilancio dello Stato per essere destinati all'apposito Fondo di cui al comma 48 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dalle Regioni sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Devoluzione al bilancio dello Stato per essere destinati all'apposito Fondo di cui al comma 48 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione della potestà regolamentare dell'Assemblea regionale - Carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata - Asserita</p>

	lesione della sfera di autonomia regionale – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 487°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Norme violate:	art. 4 dello statuto regionale (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); nonché, in subordine, dell'art. 36 dello statuto e dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Ricorrente	Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, Regione autonoma Trentino–Alto Adige e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibilità estinzione del processo
Atti decisi:	ric. 10, 15 e 17/2014

Sentenza n. 263 del 03/12/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	<p>Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2014 – Ricorsi delle Regioni Trentino–Alto Adige, Friuli–Venezia Giulia e Sardegna e delle Province di Trento e di Bolzano – Sopravvenienza di accordi con il Governo in materia di finanza pubblica – Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte – Estinzione dei giudizi.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2014 – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Sopravvenienza di accordo con il Governo in materia di finanza pubblica – Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte – Carenza di interesse da parte dello Stato a coltivare il giudizio – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2014 – Contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427 impugnato, a carico delle Regioni per gli anni 2015–2017, e degli enti locali per gli anni 2016–2017 – Ricorso della Regione siciliana – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale – Incertezza e oscurità della censura – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità 2014 – Contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427 impugnato, a carico delle Regioni per gli anni 2015–2017, e degli enti locali per gli anni 2016–2017 – Ricorso della Regione siciliana – Lamentata mancanza dell'intesa – Insussistenza – Principio dell'accordo, non recepito dallo statuto o dalle norme di attuazione, derogabile in via transitoria – Non fondatezza delle questioni.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 427° e 429°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Norme violate:	artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del

	d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Reg
Ricorrente	Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	estinzione dei processi cessazione della materia del contendere inammissibilità non fondatezza
Atti decisi:	ric. 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 17/2014

Commercio

Sentenza n. 299 del 19/12/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Commercio
Oggetto:	<p> Liberalizzazioni – Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande – Esenzione totale e generalizzata dal rispetto dei limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonché dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva e della mezza giornata infrasettimanale – Conseguente abrogazione per incompatibilità della disciplina statale e regionale sugli orari di vendita degli esercizi commerciali; Immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto da ciascuna Regione, Comune ed altro ente locale – Classificazione come patrimonio disponibile – Determinazione delle rispettive destinazioni d'uso urbanistiche con la delibera di approvazione del piano da parte del Consiglio comunale – Imposizione alle Regioni di un termine di sessanta giorni per disciplinare l'eventuale equivalenza di tale delibera quale variante allo strumento urbanistico generale; Processo di valorizzazione degli immobili pubblici – Previsione e disciplina dei "programmi unitari di valorizzazione territoriale" e degli accordi di programma, promossi dal Presidente della Giunta regionale o dall'Organo di governo preposto – Termini per l'attivazione e la conclusione delle procedure; Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – Liberalizzazioni – Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande – Esenzione dal rispetto dei limiti e prescrizioni sugli orari di apertura e di chiusura, sull'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale – Affermazione che, secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale – Obbligo di adeguamento normativo da parte delle Regioni e degli enti locali entro 90 giorni – Denunciata violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio – Inidoneità della nuova disciplina ad apprestare una maggiore garanzia di concorrenza – Esercizi commerciali – Eliminazione, per le attività commerciali, dei limiti agli orari di apertura e di chiusura ed abolizione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale – Previsione, quale principio </p>

	generale dell'ordinamento della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti o prescrizioni di alcun genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e gli enti locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Norme impugnate:	Art. 31, c. 1° e 2°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214.
Norme violate:	Art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Ricorrente:	Regioni Piemonte e Veneto, Regione siciliana, Regioni Lazio e Lombardia, Regione autonoma Sardegna, Regione Toscana e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità
Atti decisi:	ric. 19, 29, 39, 44, 45, 47, 49 e 50/2012

Comuni, Province e Città metropolitane

Ordinanza n. 158 del 06/05/2010;

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Comuni, Province e Città metropolitane
Oggetto:	Abrogazione di provvedimenti normativi concernenti l'istituzione o ricostituzione o la variazione dei territori di diversi comuni siciliani.
Norme impugnate:	Art. 2 e allegato 1 del decreto legge 22/12/2008, n. 200, convertito con modificazioni in legge 18/02/2009, n. 9.
Norme violate:	artt. 14, lettera o), e 15, comma terzo, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	estinzione del processo
Atti decisi:	ric. 27/2009

DEMANIO E PATRIMONIO

Sentenza n. 360 del 13 dicembre 2010

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione

	Siciliana – Attribuzione alla Regione delle funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale.
Norme impugnate:	Art. 7, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 16/04/2003, n. 4.
Norme violate:	violazione degli articoli 3, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, «nonché per irragionevolezza» delle disposizioni impugnate;
Ricorrente	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale
Resistente	intervento della Regione siciliana
Dispositivo:	inammissibilità
Atti decisi:	ord. n. 280/2009

Ordinanza n. 251 del 27/07/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
Oggetto:	Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna – Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
Norme impugnate:	Art. 2 del disegno di legge n. 246 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 01/03/2011.
Norme violate:	artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione Siciliana 24 marzo 2001, n. 4 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni impugnate
Atti decisi:	ric. 24/2011

Ordinanza n. 195 del 17 luglio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
Oggetto:	Regioni a statuto speciale – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Beni ubicati in Sicilia, che vengano a perdere la loro destinazione a servizi di carattere nazionale – Previsione che possano costituire oggetto di permuta demaniale da parte dello Stato – Lamentata sottrazione al demanio regionale, al quale tali beni spetterebbero in base ad un criterio di ripartizione su base funzionale.
Norme impugnate:	Art. 6, c. 6°-ter, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Norme violate:	artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto

	legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ric. n. 140/2011

Sentenza n. 234 del 19 ottobre 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Destinazione dei beni confiscati - Confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al patrimonio dello Stato - Denunciato contrasto con lo statuto regionale che per alcuni beni espressamente indicati (miniere, cave e torbiere, cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico) identifica immediatamente nella Regione l'Ente al quale la proprietà è attribuita; Assegnazione e modalità di gestione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata - Denunciata individuazione delle Regioni e degli altri enti territoriali quali soggetti ai quali i beni possono essere conferiti solo in via residuale, dopo che lo Stato non abbia esercitato la sua opzione - Denunciata estromissione della Regione e degli enti territoriali dalla gestione di beni che ricadono sul loro territorio, anche a fronte della prevista attribuzione all'Agenzia del potere di sovrintendere all'operato di detti beni e del potere di revoca del trasferimento, ovvero di nomina di un commissario con poteri sostitutivi; Destinazione dei beni confiscati - Procedimento di destinazione - Denunciata mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni in ordine alla destinazione dei beni siti nel loro territorio ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con quello della collettività direttamente danneggiata dal fenomeno criminale.
Norme impugnate:	Artt. 45, c. 1°, 47 e 48, c. 3°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Norme violate:	articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. n. 166/2011

ELEZIONI

Sentenza n. 143 del 23 aprile 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni – Incompatibilità tra la carica di deputato del consiglio regionale e quella sopravvenuta di assessore in un comune di grandi dimensioni – Mancata previsione.
Norme impugnate:	Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22.
Ricorrente:	Tribunale di Palermo
Resistente	La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio
Norme violate:	artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale; dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
Atti decisi:	ricorso n. 185 del 2009

Sentenza n. 277 del 17 ottobre 2011

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Elezioni – Incompatibilità parlamentari – Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti – Mancata previsione.
Norme impugnate:	artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15/02/1953, n. 60; art. 5 decreto legislativo 20/12/1993 n. 533; legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31; legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7; legge della Regione Siciliana 15/09/1997, n. 35
Norme violate:	artt. 3 e 51 Cost; artt. 67 e 97 Cost;
Ricorrente:	Tribunale civile di Catania
Resistente:	atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	inammissibilità; illegittimità costituzionale parziale; illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
Atti decisi:	ord 46/2011

Ordinanza n. 291 del 18 ottobre 2011

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Elezioni – Norme della Regione Siciliana – Elezione alla carica di componente e Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana – Esclusione dall'elettorato passivo dei cittadini non residenti nel territorio regionale.
Norme impugnate:	Artt. 1 quater; 14 bis, c. 13°, lett. c); 15, c. 3°, lett. d); 16 bis, c. 7°, lett. a); 17 ter, c. 4°, lett. b) e c), della legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29.
Norme violate:	articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania
Resistente	atto di intervento della Regione siciliana
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ord 87/2011

Sentenza n. 294 del 7 novembre 2011

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni; ordinamento processuale
Oggetto:	Consiglio regionale – Norme della Regione Siciliana – Deputato dell'Assemblea regionale – Incompatibilità con la carica sopravvenuta di Presidente o Assessore della Provincia regionale – Mancata previsione; Consiglio regionale – Norme della Regione Siciliana – Incompatibilità alla carica di deputato regionale – Previsione che, ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza.
Norme impugnate:	Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, così come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22; art. 10 sexies, c. 1° bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Siciliana 07/07/2009, n. 8.
Norme violate:	artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all'art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 117, secondo comma, lettera l)
Ricorrente:	Tribunale di Palermo
Resistente	Soggetti privati
Dispositivo:	illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; – illegittimità costituzionale dell'art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per

	esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».
Atti decisi:	ord. 390/2010

Sentenza n. 67 del 23 marzo 2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Elezioni – Norme della Regione Siciliana – Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'Assemblea regionale – Mancata previsione
Norme impugnate:	Legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31, in combinato disposto con la legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7
Norme violate:	Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale di Palermo
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	Illegittimità costituzionale parziale; illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale (sentenza additiva).
Atti decisi:	Ord. nn. 89 e 90/2011

Sentenza n. 109 del 29/05/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Dipendenti comunali con contratto a tempo parziale e determinato nominati consiglieri circoscrizionali – Possibilità di collocamento in aspettativa non retribuito – Esclusione.
Norme impugnate:	Art. 9, c. 8°, della legge della Regione siciliana 24/06/1986, n. 31
Norme violate:	artt. 3 e 51 Cost.
Ricorrente:	Tribunale ordinario di Palermo
Resistente	atto di intervento della Regione siciliana
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ord. 37/2012

Ordinanza n. 163 del 15/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale – Previsione della ineleggibilità alla carica di deputato

	regionale del rappresentante legale, del dirigente o funzionario delle società ed enti di diritto privato ai quali la Regione partecipa – Estensione delle ineleggibilità previste ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione, nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione – Previsione della ineleggibilità e della incompatibilità dei soci, dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei dirigenti, dei funzionari e dei consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 1°, lett. c), 2°, punti 1 bis e 1 ter, e 3°, del disegno di legge 12/08/2013, n. 51-38 bis – Norme stralciate l stralcio, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12/08/2013.
Norme violate:	artt. 3 e 51 Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 83/2014

ENERGIA

Sentenza n. 80 del 3 maggio 2013

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Energia
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici – Previsione dell'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione della disponibilità di copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all'ente gestore di rete – Previsione dell'obbligo di comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e dell'impegno al mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia dell'autorizzazione – Previsione dell'obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione – Previsione dell'obbligo di realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW a distanza non inferiore a 10 Km l'uno dall'altro, o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione; Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici – Obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomassa (per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore a km. 70 dall'impianto e, nel caso in cui tali biomasse non siano disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale

Norme impugnate:	Art. 105 della legge della Regione siciliana 12/05/2010, n. 11.
Norme violate:	articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché all'articolo 14 dello statuto della detta Regione, approvato con Regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455
Ricorrente:	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con quattro ordinanze Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con una ordinanza
Resistente	Regione siciliana + altri
Dispositivo:	inammissibilità
Atti decisi:	ordd. 66, 67, 68, 83 e 192/2012

GOVERNO DEL TERRITORIO

Sentenza n. 121 del 26 marzo 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Governo del territorio; edilizia abitativa
Norme impugnate:	artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 18, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
Ricorrente:	Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta, Sicilia, Lazio e Toscana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri; atto di intervento della regione Lazio
Norme violate:	art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.
Dispositivo:	inammissibilità; non fondatezza; non fondatezza
Atti decisi:	nn. 67, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 84, 88 e 89 del registro ricorsi 2008 ed al n. 23 del registro ricorsi 2009.

Impiego pubblico

Ordinanza n. 155 del 29/04/2010;

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Automatico rinnovo trimestrale dei contratti di lavoro a tempo determinato con unità di personale utilizzato per le finalità di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale 2000-2006, nonché stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 40 unità, previo

	espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi in favore del personale che ha prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto per un periodo non inferiore a 18 mesi – Lamentato arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone in carenza di pubblico interesse, contrasto con la disciplina statale in materia di lavoro flessibile.
Norme impugnate:	Art. 3 della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana 17/12/2009, (disegno di legge n. 499).
Norme violate:	art. 97 Cost
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 13 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 109/2009

Ordinanza n. 183 del 20/05/2010

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Liquidazione e cessazione delle attività dell'Ente Acquedotti Siciliani – Inserimento del personale in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta – Prevista utilizzazione del personale medesimo dall'Ente in liquidazione o dalle amministrazioni degli altri enti locali e regionali.
Norme impugnate:	Art. 2 della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana 10/12/2008 (disegno di legge n. 192)
Norme violate:	artt. 3 e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20 “Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale», pubblicata con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 100/2008

Ordinanza n. 166 del 12/05/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Norme della Regione Siciliana – Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato – Previsione di procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni; Proroga indiscriminata e generalizzata sino al

	2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, senza indicazione delle risorse finanziarie; Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione – Introduzione nell'elenco delle spese obbligatorie, allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno n. 12/2010, dei capitoli 443302 e 443305 – Lamentata introduzione dei capitoli a fine esercizio finanziario, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri assunti dagli enti a piè di lista senza quantificazione preventiva e controllo; Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Previsione che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno "la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A."
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 4°, primo periodo; 2, c. 1°, secondo periodo; 6, c. 2°, 4° e 7°; 10, c. 1° e 2°; 11; 13, c. 2°, ultimo periodo, e 4°; 15 del disegno di legge n. 645 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 14/12/2010.
Norme violate:	artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni impugnate;
Atti decisi:	ric. 123/2010

Ordinanza n. 316 del 23/11/2011

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale – Estensione delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate.
Norme impugnate:	Art. 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14/06/2011.
Norme violate:	articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 14 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale” pubblicata con omissione dell'articolo oggetto di censura;

Atti decisi:	ric. 61/2011
--------------	---------------------

Ordinanza n. 145 del 06/06/2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Adozione del piano del personale della Regione per il triennio 2012-2014, comprensivo del processo di stabilizzazione del personale precario - Autorizzazione delle relative procedure selettive ed assunzioni - Istituzione nel bilancio della Regione di un fondo destinato a far fronte alle spese per le nuove assunzioni; Proroga dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e presso i Consorzi di bonifica dell'Isola; Prevista corresponsione diretta, dal 1° gennaio 2012, al personale dirigenziale di ruolo del 50% delle indennità, compensi, gettoni e altre utilità ad esso spettanti; Prosecuzione o instaurazione ope legis di rapporti di lavoro con soggetti di varia qualifica che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei Consorzi di bonifica.
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 1°, 2° e 9°, 3, 4, 5, 7, c. 2°, e 8, del disegno di legge n. 828-563-824.
Norme violate:	articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), pubblicata con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 1/2012

Ordinanza n. 84 del 09/05/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Proroga sino al 30 aprile 2013 dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 - Mancata limitazione ai soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - Conseguente applicabilità anche ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato, previa "verifica da parte dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane".
Norme impugnate:	Art. 1, c. 1°, del disegno di legge n. 58 approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/12/2012.
Norme violate:	artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione siciliana 22 gennaio 2013, n. 4 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), pubblicata con omissione della disposizione impugnata

Atti decisi:	ric. 3/2013
--------------	-------------

Ordinanza n. 114 del 07/05/2014

Giudizio	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012.
Norme impugnate:	Art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19/11/2013 n. 579
Norme violate:	artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	
Dispositivo:	<p>– solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana;</p> <p>– sospende il presente giudizio fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra</p> <p><i>(la delibera legislativa in questione è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 5 dicembre 2013, n. 21 con omissione della disposizione oggetto di censura)</i></p>
Atti decisi:	ric. 100/2013

Ordinanza n. 146 del 28/05/2014

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Giornalisti preposti all'ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana, nominati su domanda, comprovante i requisiti professionali di cui all'art. 82 della l. reg. n. 7 del 1971 e all'art. 10 della legge censurata, con la procedura prevista dalla l.reg. n. 35 del 1976, che prevede l'iscrizione da almeno 3 anni all'Ordine professionale e domanda alla Regione accettata dalla Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione permanente per le Questioni istituzionali presso l'Assemblea regionale.
Norme impugnate:	Art. 11, c. 3°, della legge della Regione siciliana 06/07/1976, n. 79
Norme violate:	artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro

Resistente	
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ord. 264/2013

Ordinanza n. 160 del 15/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012.
Norme impugnate:	Art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio l-623, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19/11/2013.
Norme violate:	artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 100/2013

Imposte e tasse

Sentenza n. 42 del 15/03/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Aumento dell'importo dovuto per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Previsione che il conseguente maggior gettito sia versato all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnato, in parte a copertura degli oneri connessi all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, in parte al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.
Norme impugnate:	Art. 2, c. 4°, del decreto legge 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24/03/2012, n. 27.
Norme violate:	articolo 36 [rectius: 36, primo comma] dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), e con le relative norme attuative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Ricorrente:	Regione siciliana

Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 85/2012

Sentenza n. 144 del 09/05/2013

Giudizio	Giudizio per conflitto di attribuzione fra enti
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Decreto interministeriale recante "Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007" – Richiesta alla Corte di sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Norme impugnate:	Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012.
Norme violate:	articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana.
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 11/2012

Ordinanza n. 43 del 10/03/2014

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Contributi relativi a progetti di formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati – Assimilazione, con norma interpretativa retroattiva, alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 1986 – Conseguente esenzione dall'imposizione sul reddito e, in specie, dall'IRPEF.
Norme impugnate:	Art. 76 della legge della Regione siciliana 28/12/2004, n. 17
Norme violate:	art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Ricorrente:	Commissione tributaria regionale della Sicilia
Resistente	
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ord. 195/2013

Sentenza n. 145 del 28/05/2014

Giudizio	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Imposta di bollo – Misure fisse – Rideterminazione da euro 1,81 a euro 2 e da euro 14,62 a euro 16 – Destinazione delle conseguenti maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti per gli anni 2013–2019 dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo – Immediata applicabilità di tali previsioni (in mancanza di clausola di salvaguardia) alle Regioni ad autonomia speciale.
Norme impugnate:	Art. 7 bis, c. 3° e 5°, del decreto legge 26/04/2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2013, n. 71.
Norme violate:	artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), all'art. 43 del medesimo r.d.lgs. n. 455 del 1946 ed al principio di leale collaborazione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità
Atti decisi:	ric. 84/2013

Sentenza n. 207 del 16/07/2014

Giudizio	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea – Adozione delle seguenti misure: innalzamento al 65% del regime di detrazione fiscale, già fissato al 55%, per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e la proroga della scadenza al 30 giugno fino al 31 dicembre 2013; proroga, al 31 dicembre 2013, o al 30 giugno 2014 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, del termine di scadenza (30 giugno 2013) dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF al 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro regime ordinario) per unità immobiliare; incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; autorizzazione di spesa di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 – Previsione che alle misure stesse si provveda quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure di cui sopra oltre che mediante l'eliminazione del regime agevolato IVA per i supporti

	integrativi a quotidiani e prodotti editoriali diversi da libri scolastici e universitari e l'applicazione del regime ordinario IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.
Norme impugnate:	Art. 21, c. 3°, alinea e lett. a), del decreto legge 04/06/2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 03/08/2013, n. 90.
Norme violate:	Artt. 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), nonché delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed in particolare dell'art. 2
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi:	ric. 91/2013

Sentenza n. 131 del 07/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Disposizioni per il rilancio dell'economia – Previsione che le maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea della società soggetto alla cosiddetta "Robin Hood tax" per effetto dell'abbassamento della base imponibile su cui applicare l'addizionale IRES, sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'art. 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa deliberata dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto censurato; Previsione che l'ammontare del gettito derivante dall'abbassamento della base imponibile su cui applicare l'addizionale IRES e dalla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo è destinato alla copertura degli oneri finanziari derivanti allo Stato per effetto della disposizione indicata nell'alinea a); Previsione che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai Capi I e II del Titolo III, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Norme impugnate:	Artt. 5, c. 2°, 61, c. 1°, alinea e), lett. a), e 85, c. 1°, del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 09/08/2013, n. 98.
Norme violate:	artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza
Atti decisi:	ric. 97/2013

Sentenza n. 273 del 22/12/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	Imposte e tasse
Oggetto:	<p>Imposte e tasse – Riserva all'erario di maggiori entrate – Compensazione degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui alla legge n. 23 del 2014 – Ricorso della Regione siciliana – Asserita diminuzione delle entrate spettanti alla regione in violazione delle norme statutarie – Censure generiche e assertive – Inammissibilità della questione.</p> <p>Imposte e tasse – Riserva all'erario di maggiori entrate – Previsione che le maggiori entrate derivanti dal d.l. n. 66 del 2014 possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti dell'articolo censurato – Ricorso della Regione siciliana – Asserita inclusione nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche di quelle derivanti dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria, che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle norme statutarie e di attuazione – Censure generiche e assertive – Inammissibilità della questione.</p> <p>Imposte e tasse – Riserva all'erario di maggiori entrate – Previsione che le maggiori entrate derivanti dal d.l. n. 66 del 2014, possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti dell'articolo censurato – Ricorso della Regione siciliana – Asserita inclusione nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche di quelle derivanti dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria, che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle norme statutarie e di attuazione – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Presenza delle condizioni statutarie che consentono l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali – Inconferenza del principio di leale collaborazione – Non fondatezza della questione.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 11°, della legge 23/06/2014, n. 89; art. 50, c. 10°, del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 23/06/2014, n. 89.
Norme violate:	artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione.
Ricorrente	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibilità non fondatezza

Atti decisi:	ric. 66/2014
--------------	--------------

Improcedibili

Ordinanza n. 105 del 05/06/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie	
Oggetto:	Regione siciliana – Delibera legislativa – Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana – Sopravvenuto superamento del particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, per effetto della sentenza n. 255 del 2014 – Improcedibilità del ricorso.
Norme impugnate:	Artt. 6, c. 6°, e 11, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 304-8-280, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 03/12/2013.
Norme violate:	art. 81, quarto comma, della Costituzione art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e con l'art. 14, lettera g) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
Ricorrente	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana non si è costituita in giudizio
Dispositivo:	improcedibilità
Atti decisi:	ric. 103/2013

Ordinanza n. 265 del 17/12/2015

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie	
Oggetto:	Regione siciliana – Delibera legislativa – Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana – Sopravvenuto superamento del particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, per effetto della sentenza n. 255 del 2014 – Improcedibilità del ricorso.
Norme impugnate:	Art. 1, c. 1°, della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa disegno di legge n. 478/A, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'01/08/2014.
Norme violate:	l'art. 3 Cost violazione del principio di uguaglianza;
Ricorrente	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	
Dispositivo:	improcedibilità
Atti decisi:	ric. 60/2014

ISTRUZIONE

Sentenza n. 147 del 4 giugno 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Istruzione
Oggetto:	Istruzione – Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Misure per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica – Riduzione del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonché riduzione del numero di posti di dirigente scolastico – Lamentato intervento sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento della rete scolastica sul territorio senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni – Riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011–2012, del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonché previsione che gli stessi acquisiscano l'autonomia se aventi almeno 1.000 alunni – Riduzione del numero di posti di dirigente scolastico e reggenza in luogo dell'assegnazione di apposito dirigente per le istituzioni di dimensioni minori – Lamentato intervento puntuale e di dettaglio sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento della rete scolastica senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni ? Lamentata incidenza con regole di dettaglio, e a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, sui piani di dimensionamento della rete scolastica già programmati, nonché mancata concertazione Stato–Regioni – Lamentata incidenza in ambito di competenza legislativa primaria già disciplinato dalla Regione speciale, nonché mancata concertazione Stato–Regioni.
Norme impugnate:	Art. 19, c. 4° e 5°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111.
Norme violate:	artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e, limitatamente alla Regione siciliana, anche per violazione, oltre che del già citato art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione)
Ricorrente:	Regioni Toscana, Emilia–Romagna, Liguria, Umbria, Regione siciliana, e Regioni Puglia e Basilicata
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale – non fondatezza illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Atti decisi:	ric. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105/2011

LAVORI PUBBLICI

Sentenza n. 90 del 9 marzo 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Appalti pubblici – ordinamento civile e tutela della concorrenza
Oggetto:	Appalti pubblici – Regione Siciliana – Collaudo di opere pubbliche – Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste – Previsione di iscrizione in apposito albo quale condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di collaudo – Contrasto con la disciplina statale
Norme impugnate:	art. 2 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22/10/2009 della Regione siciliana.
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione «e derivatamente» agli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 1/2010

Sentenza n. 33 del 12/03/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Materie:	Appalti pubblici
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro – Previsione, a pena di nullità del bando, dell'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Bandi di gara – Previsione, a pena di nullità, della risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Norme impugnate:	Art. 2, c. 1° e 2°, della legge della Regione siciliana 20/11/2008, n. 15
Norme violate:	artt. 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Regione siciliana e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Resistente	Società varie
Dispositivo:	illegittimità costituzionale – ill. cost. consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953
Atti decisi:	ord. 27, 28 e 80/2014

Lavoro

Sentenza n. 206 del 22/10/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Materie	Lavoro
Oggetto:	Lavoro - Norme della Regione Sicilia - Operai forestali impiegati dall'amministrazione forestale per l'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta - Avviamento al lavoro attraverso l'inserimento nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali, aggiornate semestralmente - Previsione che gli operai ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale dopo l'ultimo dei lavoratori "centocinquantunisti" - Mancata previsione che la posposizione opera "solo in sede di prima applicazione" - Asserita discriminazione dei predetti operai rispetto ad altri pur assistiti dalla medesima garanzia occupazionale delle 151 giornate annue - Insussistenza - Possibilità di interpretazione conforme alla Costituzione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Norme impugnate:	Art. 54, c. 4°, della legge della Regione siciliana 06/04/1996, n. 16.
Norme violate:	artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione
Ricorrente	Tribunale ordinario di Enna
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ord. 250/2014

ORDINAMENTO CIVILE**Ordinanza n. 218 del 21 luglio 2011**

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	ordinamento civile; credito agrario
Oggetto:	Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Proroga fino a diciotto mesi delle esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008 - Previsione costitutiva di diritto potestativo per il debitore e di corrispondente soggezione per l'istituto di credito
Norme impugnate:	art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009)
Norme violate:	articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione
Ricorrente:	Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli
Resistente	intervento della Regione Siciliana
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	n. 363 del registro ordinanze 2010

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza n. 156 del 20 aprile 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	pubblico impiego (incarico dirigente esterno)
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana che hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale – Omessa motivazione sulla inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l'incarico affidato agli esterni – Lamentata deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla.
Norme impugnate:	Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana del 29/12/2009, nn. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591.
Norme violate:	articoli 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 3/2010

Sentenza n. 106 del 29 maggio 2013

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Riserva di posto nei concorsi pubblici – Riserva di posto a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinata dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 – Condizioni – Presenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995.
Norme impugnate:	Art. 7, c. 1°, della legge Regione siciliana 15/05/1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, c. 2°, della legge della Regione siciliana 01/09/1993, n. 25, e poi modificato dall'art. 3 della legge della Regione siciliana 06/04/1996, n. 24.
Norme violate:	articoli 3 e 97 della Costituzione,
Ricorrente:	Tribunale di Modica
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi:	ord. 290/2012

Sentenza n. 265 del 13 novembre 2013

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Personale regionale in servizio o a riposo – Competenze spettanti a titolo di stipendio o pensione – Previsione, per il

	periodo intercorrente tra la maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione dello stesso, degli interessi nella misura legale, nonché della rivalutazione maturata del credito, applicando l'indice dei prezzi previsto dall'art. 150 del d.m. n. 1368 del 1941 e successive modificazioni ed integrazioni.
Norme impugnate:	Art. 30, c. 1° e 2°, della legge della Regione siciliana 15/06/1988, n. 11.
Norme violate:	art. 3 Cost. e mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell'ordinamento espressi dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Ricorrente:	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Resistente	Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana,
Dispositivo:	illegittimità costituzionale
Atti decisi:	ord. 131/2013

Sanità

Sentenza n. 51 del 28/03/2013

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Sanità
Oggetto:	Sanità pubblica – Promozione della ricerca sanitaria – Previsione che l'Assessore regionale per la salute è autorizzato ad utilizzare, per le finalità della legge impugnata, una quota a valere sull'1% del Fondo sanitario regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro per anno, e che la struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione amministrativa delle riserve sopra individuate – Previsione, altresì, che per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi strutturali europei potranno essere attivate ulteriori risorse a valere sulla quota dei fondi stessi assegnati alla Regione.
Norme impugnate:	Delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/07/2012.
Norme violate:	art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	illegittimità costituzionale
Atti decisi:	ric. 114/2012

Sentenza n. 125 del 01/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Sanità pubblica
Oggetto:	<p>Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria – Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi – Previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni – Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse – Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa – Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare; Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali; Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica; Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile; Previsione che il livello del fabbisogno del</p>

	<p>servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 – Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente – Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica – Riduzione della spesa degli enti territoriali – Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è determinato dagli artt. 15 e 16, comma 3. Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento – Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 – Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali – Previsto concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.</p>
Norme impugnate:	Artt. 15, c. 13°, lett. c), 15°. 16°, 17° e 22°, e 24 bis del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/08/2012, n. 135; art. 1, c. 132°, della legge 24/12/2012, n. 228.
Norme violate:	artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Province autonome di Bolzano e di Trento, Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità
Atti decisi:	ric. 144, 149 e 156/2012; 24 e 43/2013

Ordinanza n. 167 del 16/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Sanità
Oggetto:	Tutela della salute – Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto – Previsione che, con deliberazione della Giunta

	regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale, sono stabilite le misure di sostegno economico a valere sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, per contribuire, in relazione al reddito familiare valevole ai fini IRPEF, alle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali effettivamente sostenute da pazienti esposti ed ex esposti effetti da patologie causate dall'amianto e residenti in Sicilia nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la data del suo accoglimento – Previsione che il contributo di cui sopra è concesso a condizione che le persone interessate risultino iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi o nel Registro dei lavoratori esposti all'amianto di cui al comma 9 dell'art. 5 – Previsione che con decreto dell'assessore per la salute sono stabilite le condizioni per la esenzione della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti affetti da patologie asbesto correlate; Vigilanza e sanzioni – Previsione che, qualora gli uffici competenti dei Comuni non consentano il raggiungimento degli obiettivi o si ravvisino negligenze o ritardi non giustificabili che pregiudichino il conseguimento degli scopi, si applica a carico dei componenti degli uffici stessi una riduzione del 50 per cento degli importi relativi alla retribuzione accessoria e di risultato su base annua spettante – Previsione che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) (monitoraggio dei siti pubblici, con maggior rischio sanitario per la popolazione), comporta la decurtazione, a carico del Commissario straordinario o del direttore generale, del direttore sanitario e delle unità operative delegate alla vigilanza dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, del 30% delle indennità accessorie e di risultato.
Norme impugnate:	Artt. 7, c. 2° e 4°, e 13, c. 2° e 3°, della delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26/03/2014.
Norme violate:	art. 117, terzo comma, della Costituzione,
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 30/2014

Ordinanza n. 175 del 16/07/2015

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Sanità
Oggetto:	Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale – Previsione dell'assunzione di igienisti dentali mediante rimodulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari e con equivalenti livelli salariali.
Norme impugnate:	Deliberazione legislativa Assemblea regionale siciliana 01/08/2014 (disegno di legge n. 475)
Norme violate:	art. 81, quarto comma, Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	improcedibile
Atti decisi:	ric. 61/2014

SICUREZZA PUBBLICA

Ordinanza n. 132 del 4 aprile 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	circolazione stradale; sicurezza pubblica; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della concorrenza
Oggetto:	Circolazione stradale - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009 - Istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 285/1992, i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché le prescrizioni sui locali e sull'arredamento - Lamentata unilateralità della determinazione, laddove la normativa statale attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di disciplinare, con propri decreti, tutti gli aspetti delle attività di autoscuola.
Norme impugnate:	decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	La Regione non si è costituita in giudizio
Dispositivo:	estinzione del processo La Regione siciliana ha revocato il provvedimento
Atti decisi:	n. 2 del registro conflitti tra enti 2010.

STATUTO

Sentenza n. 319 del 21 novembre 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	lesione delle prerogative statutarie (artt 32 e 33 dello Statuto) in materia di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Patrimonio militare - Decreto del Ministero della difesa che individua, al fine del trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione

	previste dall'art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 – Inserimento anche di immobili ubicati nel territorio della Regione Siciliana – Lamentato inserimento anche del Faro Capo Mulini di Acireale e dell'ex Carcere militare di Palermo, che in quanto beni d'interesse storico-artistico erano già inseriti negli elenchi favorevolmente esitati per il trasferimento alla Regione Siciliana dalla Commissione paritetica ed inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Norme impugnate:	Decreto direttoriale del Ministero della difesa del 08/09/2010, n. 13/2/5/2010
Norme violate:	artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl enti 2/2011

Sentenza n. 255 del 13/11/2014

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Statuto speciale della Regione Siciliana
Oggetto:	Corte costituzionale – Questioni di legittimità costituzionale in via principale – Mantenimento del regime di controllo sulle leggi regionali siciliane previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana.
Norme impugnate:	Art. 31, c. 2°, della legge 11/03/1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, c. 1°, della legge 05/06/2003, n. 131.
Norme violate:	art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)
Ricorrente:	Corte costituzionale
Resistente	
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi:	ord. 96/2014

Trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 74 del 26/02/2010

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Trasporto pubblico locale
Oggetto:	Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 19 del 2005 – Proroga di ulteriori 48 mesi dalla data di scadenza, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria di cui al regolamento n. 1370/2007 – Lamentato prolungamento della durata dei contratti ben oltre il doppio dell'originaria durata, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica, in contrasto con la disciplina del codice degli appalti – Riproposizione di norma già censurata e poi omessa nella promulgazione della

	delibera legislativa.
Norme impugnate:	Art. 24 della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 04/12/2008 (disegno di legge n. 240).
Norme violate:	articoli 97, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), ed in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea 25 marzo 1957
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2008, n. 22 (Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	ric. 99/2008

TRIBUTI

Sentenza n. 115 del 25-03-2010

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Finanza regionale – Imposte e tasse – Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare la spettanza del gettito derivante dall'imposizione indiretta sul consumo di taluni prodotti energetici (gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile), nonché a sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del relativo gettito – Diniego espresso con la Nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: "Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità». Circolare n. 17/D del 28/05/2007". Finanza regionale – Imposte e tasse – Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare il gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni prodotti energetici – Nota di diniego del Ministero dell'economia e delle finanze, confermativa di precedente nota già impugnata con il ricorso per conflitto di attribuzione iscritto al n. 17/2008.
Norme impugnate:	Nota Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale 13/08/2008, n. 14413-2008. Nota Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio IX 24/09/2008, n. 108357
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente:	Regione Siciliana

Norme violate:	artt. 36 e 37 del proprio statuto di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all'intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e, in particolare, all'art. 2 del medesimo decreto
Dispositivo:	Respinge il ricorso
Atti decisi:	confl. enti 17 e 24/2008

Sentenza n. 116 del 25-03-2010

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Finanza regionale – Imposte e tasse – Istanze avanzate dalla Regione siciliana al fine di conseguire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961, dell'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. n. 633/1972, dell'imposta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui al d.P.R. n. 600/1973, delle ritenute d'acconto operate dallo Stato sugli stipendi corrisposti nella Regione – Diniego espresso con la Nota 18 dicembre 2007, prot. n. 27685–2007/DPF/UFF, del Ministero dell'economia e della finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, avente ad oggetto: "Sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 13 luglio 2007"
Norme impugnate:	Nota Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali 18/12/2007, n. 27685–2007/DPF/UFF
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 36 e 37 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché all'intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, agli artt. 2, 4 e 7
Dispositivo:	Respinge il ricorso
Atti decisi:	confl. enti n. 4/2008

Sentenza n. 201 dell'11 giugno 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale
Materie:	Imposte e tasse – Finanza regionale – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale – Prevista soppressione generalizzata dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate – Previsto aumento di tributi propri delle regioni a fronte della riduzione delle aliquote dell'imposizione fiscale statale – Prevista aliquota di compartecipazione regionale all'IVA o all'IRPEF – Lamentata interferenza sull'impianto dello statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, comportante notevole contrazione dei mezzi finanziari già a disposizione;

	<p>Sistema di finanziamento degli enti locali – Prevista compartecipazione al gettito di tributi erariali e regionali – Previsto finanziamento derivante dall'imposizione immobiliare e dal gettito derivante dai tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale – Lamentata interferenza sull'impianto dello statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, per finanziamento degli enti locali non con risorse statali ma con quelle già spettanti alla Regione;</p> <p>Principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio – Prevista determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle distinte tipologie i singoli beni da attribuire, nonché attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità – Lamentato contrasto con lo statuto siciliano che attribuisce alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale;</p> <p>Prevista istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione o provincia dotate di particolare autonomia, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome – Lamentata interferenza con la Commissione paritetica prevista dallo statuto siciliano</p>
Norme impugnate:	artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità
Atti decisi:	n. 47 del registro ricorsi 2009

Sentenza n. 342 del 26 novembre 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Imposte e tasse – finanza regionale
Norme impugnate:	art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010)
Ricorrente:	Regione Sicilia
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

	(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 31/2010

Sentenza n. 369 del 22 dicembre 2010

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI;
Materia	Imposte e tasse – Motorizzazione civile – Finanza regionale – Circolazione stradale
Oggetto:	Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti "terzi" quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni – Prospettazione dell'interruzione dei collegamenti, in caso di disaccordo. Finanza regionale – Imposte e tasse – Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Circolare di attuazione del medesimo Dipartimento – Decreto del Ministro dei trasporti, allegato alla circolare – Implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero – Prospettazione della sospensione dei collegamenti in caso di mancato versamento dei diritti. Finanza regionale – Trasporto – Riscossione dei diritti e dei tributi di motorizzazione mediante il sistema telematico nel territorio della Regione Siciliana – Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del Ragioniere generale della Ragioneria generale regionale con il quale viene dato incarico all'istituto cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione – Circolare attuativa dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione – Nota correlata del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni indirizzata al Ministero dei trasporti. Finanza regionale – Circolazione stradale – Revisione degli autoveicoli presso un centro privato autorizzato – Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il rifiuto di consentire la registrazione delle operazioni presso l'Archivio nazionale – Lamentato ostacolo all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione in materia di motorizzazione – Ritenuta pretestuosità della negazione che sarebbe conseguenza del mancato versamento dei relativi diritti allo Stato, sulla spettanza dei quali pendono due giudizi per conflitto di attribuzione.
Norme impugnate:	a) decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) circolare dell'Assessorato del

	<p>turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471; d) nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; f) circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; g) decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; h) nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC</p>
Ricorrente	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei Ministri
Norme violate:	<p>art. 36 dello statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti)</p>
Dispositivo:	<p>- dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);</p> <p>- annulla, di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;</p> <p>- dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.</p>
Atti decisi:	iscritti ai nn. 1, 7, 13 e 14 del registro conflitti tra enti 2009

Sentenza n. 152 del 18 aprile 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	finanza regionale
Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale – Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali – Utilizzo illegittimo dei crediti di imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali – Previsione che l'Agenzia delle entrate trasmetta a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché previsione che le somme recuperate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario – Lamentata acquisizione allo Stato delle somme recuperate senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965; Società ex concessionarie del servizio nazionale di riscossione – Controversie pendenti – Definizione agevolata mediante versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o all'ultimo atto amministrativo o all'atto di citazione, da individuarsi con un decreto ministeriale – Destinazione delle maggiori entrate al finanziamento della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, alle misure di sostegno e incentivazione del settore tessile e dell'abbigliamento, nonché a misure a sostegno dell'editoria – Lamentata acquisizione allo Stato senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, e mancata partecipazione della Regione; Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione – Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio – Estinzione attraverso il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia e destinazione delle relative entrate al finanziamento delle missioni internazionali di pace – Lamentata acquisizione allo Stato delle somme senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965.
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 6°, 2, c. 2° octies e undecies, e 3, c. 2° bis, lett. b), del decreto-legge 25/03/2010, n. 40, convertito con modificazioni, in legge 22/05/2010, n. 73.
Norme violate:	artt. 36 e 37 dello statuto speciale nonché dagli artt. 2 e 8 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965.
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza
Atti decisi:	ric. 88/2010

Sentenza n. 64 del 21 marzo 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Federalismo fiscale municipale

Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale – Attuazione dei principi e criteri recati dalla legge n. 42 del 2009 – Federalismo fiscale municipale – Attribuzione ai Comuni del gettito o quote del gettito derivante da taluni tributi elencati – Prevista applicabilità della disciplina anche alle autonomie speciali – Ritenuta lesione dello speciale assetto finanziario della Regione Siciliana, lamentata sottrazione di risorse proprie della Regione in assenza di meccanismi compensativi, lamentata insufficienza e aleatorietà delle risorse attribuite ai comuni, lamentata attribuzione alla Regione di ulteriori competenze non riconducibili allo Statuto e non assegnabili con legge ordinaria
Norme impugnate:	Artt. 2, c. da 1° a 4°, e 14, c. 2°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e le ulteriori disposizioni del decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione
Norme violate:	Artt. 36 e 37 dello statuto della Regione e le «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 art. 14, lettera o), dello statuto della Regione siciliana artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	Non fondatezza – inammissibilità Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del dlgs 23/2011 Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle ulteriori disposizioni del predetto decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione
Atti decisi:	Ric. N. 51/2011

Sentenza n. 71 del 28 marzo 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Legge n. 42/2009, contenente delega al Governo in materia di federalismo fiscale – Decreto legislativo di attuazione contenente disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge delega – Omissione della formula di inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale, omissione del rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma, Cost. – Lamentata applicazione unilaterale del decreto legislativo alle Regioni a statuto speciale, anziché mediante negoziazione in sede di Commissione paritetica
Norme impugnate:	Decreto legislativo 31/05/2011, n. 88, e in particolare art. 8 dello stesso decreto.
Norme violate:	Artt. 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	Non fondatezza
Atti decisi:	Ric. N. 84/2011

Sentenza n. 135 del 21 maggio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Imposte e tasse – Violazione articolo 36 dello Statuto
Oggetto:	Regione Siciliana – Imposte e tasse – Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Introduzione, a partire dall'anno 2011, di una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme – Lamentata attribuzione allo Stato della nuova entrata in mancanza del requisito della specificità dello scopo.
Norme impugnate:	Artt. 23, c. 21°, e 40, c. 2°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111
Norme violate:	combinato disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma] del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 103/2011

Sentenza n. 143 del 23 maggio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Imposte e tasse – lamentata violazione art. 36 dello Statuto
Oggetto:	Regione Siciliana – Imposte e tasse – Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Previsione che nella riserva a favore del bilancio statale sia ricompreso il contributo unificato, di iscrizione a ruolo dovuto in processi tributari, senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo – Previsione di riserva integrale allo Stato del maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo.
Norme impugnate:	Art. 37, c. 10°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111.
Norme violate:	art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 103/2011

Sentenza n. 178 del 2 luglio 2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Violazione degli àmbiti riservati alla potestà legislativa dell'3 Regioni
Oggetto:	Regioni a statuto speciale – Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Finanza regionale – Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale – Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali – Principi di valutazione specifici del settore sanitario – Lamentata indebita interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione – Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi sei mesi, applicazione immediata e diretta – Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione – In subordine, mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione – Previsione che, decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto – Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie e, in subordine, introduzione di una condizione meramente potestativa, lamentata paralisi della autonoma potestà legislativa regionale fino al sopravvenire di atti la cui emanazione dipende dallo Stato, mancanza di intesa con la Conferenza unificata, e in subordine ultimo, deterioro trattamento rispetto alle Regioni ordinarie. Principi di valutazione specifici del settore sanitario – Applicabilità alle autonomie speciali – Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, contrasto con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato–Regioni – Lamentata irragionevolezza dell'interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione speciale – Lamentata alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione.
Norme impugnate:	Artt. 29, c. 1°, lett. k), e 37 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118
Norme violate:	Art. 76, 117 commi 3 e 4, 118, 119 Costituzione, art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e gli statuti speciali
Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Regione siciliana e Provincia autonoma di Bolzano
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011

	non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011
Atti decisi:	ric. 106, 111, 112, 113 e 114/2011

Sentenza n. 184 del 4 luglio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Spesa dei fondi strutturali comunitari.
Oggetto:	Regione Siciliana – Bilancio e contabilità pubblica – Fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno – Introduzione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato – Prevista possibilità di utilizzo per detta finalità dei fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, già destinati alla Regione in forza delle delibere CIPE n. 79/2010 e n. 1/2011 – Previsione che le risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito di imposta non vengano restituite al bilancio della Regione, ma vengano incamerate dallo Stato – Lamentata sottrazione di risorse già destinate alla Regione, anche in carenza di partecipazione e consultazione della Regione; Regione Siciliana – Edilizia e urbanistica – Norme statali dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private – Prevista adozione, nel termine di sessanta giorni, da parte delle Regioni di norme che recepiscano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti – Lamentata interferenza con norme di dettaglio in materia già disciplinata dalla Regione.
Norme impugnate:	Artt. 2, c. 8° e 9°, e 5, c. da 9° a 14°, del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni, in legge 12/07/2011, n. 106
Norme violate:	articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, e il secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto regionale
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi da 9 a 14 del d.l. n.70/2011 convertito in l. n. 106/2011 Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 8 e 9 del d.l. n.70/2011 convertito in l. n. 106/2011
Atti decisi:	ric. 92/2011

Sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012

Giudizio:	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale – Accisa sui tabacchi lavorati –

	<p>Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al ministro dell'economia di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota – Previsione che le maggiori entrate siano integralmente attribuite allo Stato – Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonché con la legge delega sul federalismo fiscale – Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale consensuale; Riserva all'Erario delle maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e attribuzione ad un decreto del ministero dell'economia della definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione – Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonché con la legge delega sul federalismo fiscale. Regioni a statuto speciale – Finanza regionale – Maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, nonché, in generale, maggiori entrate derivanti dal decreto censurato o dalla lotta all'evasione – Riserva integrale allo Stato – Lamentata incidenza con legge ordinaria sull'assetto dei rapporti finanziari Stato–Regione, quali delineati nello statuto e nelle norme di attuazione, omessa concertazione; Previsione che il ministero dell'economia adotti un apposito decreto che stabilisca le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione – Lamentata incidenza con legge ordinaria sull'assetto dei rapporti finanziari Stato–Regione, quali delineati nello statuto e nelle norme di attuazione, e in subordine mancata previsione dell'intesa; Maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione – Destinazione integrale ad un Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale – Lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a tributi esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale, in subordine mancata previsione dell'intesa. Regioni a statuto speciale – Finanza regionale – Imposte e tasse – Introduzione di varie entrate tributarie da riscuotersi nell'ambito del territorio regionale e riservate allo Stato – Asserita carenza dei requisiti della novità e/o della specificità dello scopo dei tributi medesimi – Lamentata sottrazione all'erario regionale – Riserva all'erario statale, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie previste dal decreto impugnato nonché dalla lotta all'evasione fiscale – Finalizzazione delle entrate medesime alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, e alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese – Lamentata acquisizione allo Stato di entrate di spettanza regionale, elusione delle previsioni statutarie sull'ordinamento finanziario della regione, lamentata genericità dello scopo nonché eccessiva durata del tempo di applicazione delle misure.</p>
<p>Norme impugnate:</p>	<p>Art. 1, c. 6°, e art. 2, c. 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9°, 35° octies, 36°, 36° bis, 36° quater, 36° quinquies e 36° decies del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148.</p>

Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione siciliana e Regione autonoma Sardegna
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 135, 139, 140 e 160/2011

Sentenza n. 97 del 23 maggio 2013

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Oggetto:	: Imposte e tasse - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori - Disposizioni sulla configurazione del tributo, sulla destinazione del gettito e sulla possibilità di variarne l'aliquota, previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario - Estensione della loro applicazione a tutto il territorio nazionale - Conseguente riferibilità della medesima disciplina anche alle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza locale - Minor gettito per gli enti locali derivante dall'abrogazione, dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica - Reintegrazione ai medesimi enti da parte delle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome, con le risorse da esse recuperate per effetto della riduzione del loro concorso alla finanza pubblica
Norme impugnate:	Art. 4, c. 2° e 10°, decreto-legge 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni, in legge 26/04/2012, n. 44
Norme violate:	artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché principio di leale collaborazione in riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Atti decisi:	ric. 101/2012

TUTELA DELL'AMBIENTE

Sentenza n. 67 del 26 febbraio 2010

Giudizio:	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Campania - Prosecuzione delle attività estrattive nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale

	<p>delle attività estrattive (PRAE) – Rinnovo di diritto delle autorizzazioni già scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2006 – Lamentata mancanza della necessaria previsione che la verifica ovvero procedura VIA, non effettuata in sede di prima autorizzazione, debba obbligatoriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della normativa VIA.</p> <p>Miniere, cave e torbiere – Norme della Regione Siciliana – Norma transitoria sulle autorizzazioni all'esercizio di cava – Modifiche e integrazioni alle leggi che disciplinano la coltivazione dei giacimenti minerari e delle cave nonché l'estrazione di materiali lapidei di pregio – Proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione, nell'attesa della definizione del piano regionale dei materiali di cava – Lamentata proroga generalizzata indipendentemente dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono, deroga alla V.I.A. – Ritenuto contrasto con la normativa di attuazione di direttive comunitarie e con il codice dell'ambiente.</p>
Norme impugnate:	<p>– Legge della Regione Campania 06/11/2008, n. 14.</p> <p>– Artt. 1 e 3, c. 2°, della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 25/11/2008 (disegno di legge n. 133).</p>
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione Siciliana e Regione Campania
Norme violate:	art. 1, con gli artt. 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonché con l'art. 14 dello statuto speciale, e, quanto all'art. 3, comma 2, con l'art. 97 della Costituzione.
Dispositivo:	estinzione del processo
Atti decisi:	ric. 94/2008; 3/2009

TUTELA DELLA CONCORRENZA

Ordinanza n. 307 del 28 ottobre 2010

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Oggetto	Tutela della concorrenza;
Norme impugnate	decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U: della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 28, con il quale quest'ultima ha disposto la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale;
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione siciliana
Norme violate:	articolo 117, secondo comma, lett. e); art. 117, primo comma, Cost
Dispositivo:	estinzione del processo
Atti decisi:	n. 12 del registro conflitti tra enti 2009

Tutela del paesaggio

Sentenza n. 212 del 18/07/2014

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE
Materie:	Tutela del paesaggio
Oggetto:	Parchi e riserve naturali – Norme della Regione siciliana – Istituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni. Previsione che in attuazione del piano regionale di cui all'art 5, si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. Previsione che le proposte di cui all'art. 4, lett. a), quelle relative agli artt. 26 e 27 ed il programma pluriennale economico–sociale di cui all'art. 19, debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati – Previsione, altresì, che entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.
Norme impugnate:	Artt. 3, c. 1°, lett. e), 6, c. 1°, e 28, c. 1° e 2°, della legge Regione siciliana 06/05/1981, n. 98.
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania
Resistente	atti di intervento della Regione siciliana;
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza
Atti decisi:	ordd. 154, 155, 156 e 157/2013